10° ANNIVERSARIO

IL SOLE A.D.P. onlus

Piccola Guida

per l'Inclusione Scolastica

Asilo Nido
Scuola dell'Infanzia

Il "Progetto di Vita" di un Figlio nasce, prima di tutto, nella propria Famiglia
e prosegue con la collaborazione di una Società Civile.
È un Progetto individuale, partendo dal pensiero che, ognuno di noi, può rappresentare
una ricchezza ed una risorsa per l'Altro, non solo in termini materiali,
ma anche di sensibilità, crescita, dignità.
Per questo è necessario approfondire, condividere e far conoscere i diritti dei nostri Figli
e prefigurare modalità di auto-affermazione e auto-valorizzazione
per il loro inserimento nella Società fin dalla nascita.

Col PATROCINIO del COMUNE di PISTOIA

Introduzione

Siamo ***Genitori****,* ***Genitori*** *come voi e nient'altro.*
Il sistema scolastico, in cui anche i nostri ***Figli*** *sono inseriti, ha ancora molta difficoltà ad accogliere nella forma più adeguata i ragazzi con disabilità. Così nasce la* ***Volontà*** *di informarsi, di capire.*
Ci siamo resi conto che le ***Leggi*** *a tutela di una corretta* ***Inclusione*** *e* ***Integrazione*** *ci sono, ma nessuno ce ne aveva mai parlato …*
Questa è la nostra motivazione: abbiamo iniziato una ***Ricerca*** *approfondita di queste* ***Leggi****, diventando così* ***Soggetti Attivi*** *nella* ***Vita*** *dei nostri* ***Figli*** *che, attualmente, sono* ***Tutelati*** *in maniera completa nei loro* ***Diritti*** *di* ***Persone*** *e* ***Studenti****.*
*Poi ci siamo guardati intorno ed abbiamo visto tante situazioni simili alle nostre; ciò di cui eravamo venuti a C****onoscenza*** *doveva essere C****ondiviso*** *e messo a disposizione di tutti quei G****enitori*** *che stanno vivendo la nostra passata esperienza.*
Abbiamo pensato e realizzato tre ***Piccole Guide*** *che potrebbero diventare* ***Strumento*** *pratico per aiutarci a tutelare i diritti e la dignità dei nostri* ***Figli****.*
La nostra speranza è che questo lavoro venga accolto come un reciproco ***Scambio*** *di esperienze tra noi, le nostre* ***Scuole****, i nostri* ***Comuni****, le nostre* ***A.S.L.***
Perché qualunque sia il tipo di disabilità e di menomazione, la ***Persona*** *non perde la sua incommensurabile ed inalienabile* ***Dignità*** *e il* ***Riconoscimento*** *che incondizionatamente le è dovuto.*
Ci auguriamo che questo possa diventare davvero, come lo è stato per noi, uno ***Strumento*** *che possa rendere alle nostre* ***Comunità/Realtà*** *territoriali, la* ***Consapevolezza*** *che i nostri* ***Figli*** *sono, ognuno con le loro piccole o grandi* ***Possibilità****, una* ***Risorsa*** *per tutti.*

Premessa

Le Piccole Guide si aprono sui vari livelli scolastici:

1) Asilo nido, Scuola dell'Infanzia (ex Scuola Materna)
2) Scuola Primaria (ex Scuola Elementare), Scuola Secondaria di Primo Grado (ex Scuola Media)
3) Scuola Secondaria di Secondo Grado (ex Scuola Superiore)

- *Alla fine di ogni livello scolastico (compreso Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia)) che argomentiamo nelle Piccole Guide, troviamo gli allegati delle lettere da inoltrare per le varie richieste.*
- *Alla fine di ogni Piccola Guida, troviamo un Glossario che ci aiuterà a capire i termini più tecnici e soprattutto la loro funzione.*

Per quanto riguarda la formazione professionale, l'inserimento lavorativo e l'Università, poiché i nostri figli sono ancora in età scolastica e non abbiamo un'esperienza diretta su questi temi, consigliamo le Famiglie di consultare il sito del **Coordown onlus** (www.coordown.it), dal quale potranno scaricare il **Vademecum Scuola del Gruppo Scuola**, il quale ha una sezione dedicata a questi argomenti.

L'ultima pagina delle Piccole Guide è dedicata ad un indirizzario di siti internet utili, sui quali possiamo trovare diversi argomenti che riguardano la disabilità.

Ringraziamo:

il* Gruppo Scuola del Coordown onlus*, che ci ha permesso di lavorare sul Vademecum Scuola, un testo molto tecnico che abbiamo rielaborato adeguandolo ad una lettura più semplice, con la possibilità di un'informazione corretta e precisa, copiandone, specialmente nel Glossario e nelle descrizioni più tecniche, ampi passaggi. Grazie per il loro lavoro, attento e costante;

Salvatore Nocera ***Avvocato, responsabile dell'Area Normativo - Giuridica dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD onlus,***
Giovanni Lacoppola*, del Gruppo Scuola del Coordown onlus,*
Nicola Tagliani*, del Gruppo Scuola del Coordown onlus e dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD onlus, che hanno revisionato la Piccola Guida, incoraggiandoci nel nostro lavoro. Grazie per il loro incessante e prezioso impegno;*

Marianna Piccioli ***della F.L.C./C.G.I.L. Scuola di Pistoia, Insegnante di sostegno della Scuola Primaria di Val di Brana (I.C.S. A. Roncalli – G. Galilei) per la collaborazione;***

tutte le Persone, le Associazioni e le Istituzioni, che collaboreranno con noi per la divulgazione delle Piccole Guide.

L'importanza della documentazione storica

La prima documentazione da custodire, è quella che riguarda gli accertamenti medici con la conclusiva diagnosi, qualsiasi sia la patologia di nostro figlio ed in qualsiasi momento sia subentrata (congenita, dopo la nascita, in età evolutiva).

Dopo questo, rivolgendoci all'A.S.L. di competenza, possiamo decidere di far seguire nostro figlio da una Struttura pubblica (A.S.L.), da una Struttura privata, convenzionata o accreditata, o da una Struttura privata né convenzionata, né accreditata, consci del fatto che, quest'ultima scelta, preclude la produzione di alcuni tipi di documentazione fondamentali per il percorso scolastico di nostro figlio.

La struttura che abbiamo scelto lo prenderà in carico per le eventuali terapie (neuropsichiatria, fisioterapia, logopedia, psicomotricità, assistenza di base, ecc.).
Sarà molto importante, qualsiasi sia la nostra scelta, non delegare tutto alla struttura, ma instaurare un rapporto di forte collaborazione con le figure professionali che lo seguiranno, valutando con queste persone tutte le opportunità di crescita possibili, le attività sportive e ludiche ed il percorso scolastico che lo attende.
Inoltre possiamo richiedere periodicamente delle relazioni sulle varie terapie seguite da nostro figlio (logopedia, psicomotricità, ecc.), che andranno a completare la sua documentazione.

Al neuropsichiatra della Struttura pubblica (A.S.L.), o della Struttura privata (convenzionata e/o accreditata), dobbiamo richiedere la relazione che attesta il tipo di disabilità che riguarda nostro figlio.
Dovremo consegnare questa relazione al pediatra di base (A.S.L.) che segue il bambino.

Sulla base della relazione, il pediatra provvederà a redigere il certificato medico e ad inoltrarlo per via telematica, all'ufficio competente dell'I.N.P.S. .
È importante che il pediatra richieda al competente ufficio I.N.P.S., tutti gli accertamenti dovuti:

- Accertamento dell'Handicap, in base alla Legge 104/92, con relativo comma, a seconda della gravità della disabilità;
- Invalidità Civile che, se riconosciuta, può dare diritto all'*indennità di frequenza* o all'*indennità d'accompagnamento*, in base alla gravità dell'handicap;
- altro.

Il genitore, con una copia del certificato medico inoltrato dal pediatra, dovrà recarsi ad un Patronato per farsi fare la richiesta di accertamento dell'Handicap all'ufficio competente dell'I.N.P.S..
È importante che anche il Patronato richieda al competente ufficio I.N.P.S., tutti gli accertamenti dovuti:

- Accertamento dell'Handicap, in base alla Legge 104/92, con relativo comma, a seconda della gravità della disabilità;
- Invalidità Civile che, se riconosciuta, può dare diritto all'*indennità di frequenza* o all'*indennità d'accompagnamento*, in base alla gravità dell'handicap;
- altro.

La Commissione medica I.N.P.S./A.S.L. chiamerà a visita il bambino per l'accertamento dell'Handicap.
È importante produrre, da parte della famiglia, tutta la documentazione medica del bambino.
Dopo tale accertamento verranno rilasciate le Certificazioni riconosciute (Handicap, Invalidità Civile, altro).
Per quanto riguarda la Certificazione di Accertamento dell'Handicap (L. n° 104/92), saranno rilasciate due certificazioni:

- il primo Certificato è redatto con la descrizione della Legge di riferimento (L. n° 104/92, art.3) ed il relativo comma in base alla gravità dell'Handicap, più la diagnosi della patologia;
- il secondo Certificato è redatto con la sola descrizione della Legge di riferimento (L. n° 104/92) ed il relativo comma in base alla gravità dell'Handicap, senza la diagnosi della patologia.

Il primo Certificato sarà il documento che dovremo presentare alla Scuola per richiedere la tutela dei diritti di nostro figlio.
Il secondo Certificato, per tutela della privacy del bambino, sarà il documento che potremo presentare ogni qualvolta dobbiamo fare altri tipi di richieste (per es.: il tagliando per l'auto).

Per ottenere una procedura più rapida, solo per l'integrazione scolastica (richiesta per l'Insegnante di sostegno, Assistente scolastico, ecc.), si può chiedere una Certificazione di "alunno in situazione di handicap" ai sensi della **L. n° 104/92**, direttamente all'A.S.L. o alla Struttura privata (convenzionata e/o accreditata) – **D.P.C.M. n° 185/06**.
La **L. n° 111/11, art. 19, c. 11**, prevede che la Commissione che deve valutare l'alunno, di cui al **D.P.C.M. n° 185/06**, vada integrata da un medico dell'I.N.P.S..

I bambini con Sindrome di Down possono ottenere la certificazione di "handicap grave" anche dal pediatra, con la presentazione dell'esame del cariotipo. (L. n° 289/02, art. 94, c. 3)

L'Accertamento dell'Handicap è necessario per ogni prima iscrizione dei percorsi prescolastici e scolastici, a tutela dei diritti di nostro figlio, e resterà valida per tutta la permanenza scolastica, tranne i casi in cui è espressamente indicata la rivedibilità.

Il servizio di Assistenza Sociale è fornito dal Comune di residenza.

È quindi opportuno rivolgersi all'Assistente Sociale che si occupa della Disabilità, per iniziare un rapporto di presa in carico relativa alle necessità di nostro figlio e della nostra famiglia.

Questa figura potrà rappresentare un valido aiuto per la tutela dei diritti di nostro figlio e per tutte quelle prassi che servono per il suo inserimento e la sua integrazione, sia sociale che scolastica.

Da parte nostra dovremo tenerla informata sull'impegno e sulle attività che come famiglia svolgiamo per la serena e attiva crescita del bambino, anche proponendo una progettualità familiare a cui il Servizio, se ne ha la possibilità, può contribuire anche economicamente.

In alcune Strutture private, convenzionate o accreditate, l'Assistente sociale può essere presente al loro interno, anche se con possibilità più limitate rispetto ai Servizi Sociali comunali.

IMPORTANTE:

Dobbiamo conservare tutto ciò che rappresenta una documentazione scritta su nostro figlio: documenti, certificazioni, controlli medici, relazioni e tutto quello che in qualche modo fa parte del suo patrimonio storico.

Egualmente importante sarà conservare tutta la documentazione che riguarda la sua vita scolastica. Compreso copie delle lettere di richiesta (**vedi allegati**), inoltrate alla Scuola.

PICCOLA GUIDA

(Asilo Nido – Scuola dell'Infanzia)

È importante valutare, caso per caso, gli strumenti idonei a soddisfare gli effettivi bisogni di ogni bambino, e quindi di ogni alunno, nel rispetto delle diversità delle disabilità.

Ci sono bambini, come nel caso della sindrome di Down, che possono essere certificati in situazione di Handicap, subito dopo la nascita; in altre situazioni, in cui la disabilità subentra successivamente, la suddetta certificazione avverrà di conseguenza.

Nella Piccola Guida non vengono prese in considerazione le Scuole dell'Infanzia private, in quanto queste hanno un loro regolamento ed una loro amministrazione interna.
Invece le Scuole dell'Infanzia private "paritarie", sono obbligate ad accettare l'iscrizione degli alunni con disabilità e devono garantire tutti quei servizi che anche la Scuola comunale e statale fornisce a favore degli alunni con disabilità.
Per quanto riguarda l'Insegnante per il sostegno, nelle **Scuole dell'Infanzia private "paritarie"**, viene erogato un piccolo contributo omnicomprensivo annuale per ogni alunno con disabilità, a richiesta della Scuola agli Enti competenti. (**D.M. del 21/05/07, art. 8 e D.D.G. per lo studente n° 59/07, art. 4**)

Ricordiamo che nella Scuola dell'Infanzia, per copertura totale (rapporto 1 a 1), si intendono 25 ore settimanali con l'accompagnamento dell'Insegnante di sostegno.
Alla Scuola dell'Infanzia, come in tutti gli altri ordini e gradi di Scuola, gli Insegnanti di sostegno vanno scelti tra gli Insegnanti specializzati.

ATTENZIONE:

informiamo che si sono verificate recentemente importanti novità, rispetto all'inclusione scolastica, che non siamo riusciti a prendere in considerazione per questa Piccola Guida.

Vi invitiamo a rivolgervi agli sportelli informativi scolastici presenti sul nostro territorio presso Associazioni, Sindacati, ecc., chiedendo informazioni e chiarimenti sulla DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 27/12/2012 e CIRCOLARE MINISTERIALE n° 8/13, relative ai BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES).

Riportiamo di seguito un estratto della Scheda normativa n° 419, scaricabile dal sito www.aipd.it/cms/schedenormative, a cura di Salvatore Nocera, Responsabile dell'area normativo - giuridica dell'Osservatorio scolastico sull'integrazione dell'AIPD Nazionale:

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato in gennaio 2013 la Direttiva del 27/12/2012 relativa ai ***Bisogni educativi Speciali (BES)****.*

Trattasi di un documento di ***notevole importanza*** *perché* ***accoglie degli orientamenti da tempo presenti nei paesi dell'Unione Europea*** *e che* ***completano il quadro italiano*** *dell'inclusione scolastica.*

Infatti ***il nostro sistema è stato il primo in Europa*** *ad introdurre l'inclusione scolastica generalizzata degli alunni con disabilità e ha di recente riordinato i principi della stessa con le Linee Guida emanate il 04/08/2009.*

A seguito poi della L. n° 170/10 ha emanato le Linee Guida del 12/07/2011 relative all'inclusione scolastica degli alunni con DSA (Disturbi Specifici d'Apprendimento: dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia).

Con quest'ultima Direttiva il Ministero fornisce ***indicazioni organizzative sull'inclusione anche degli alunni*** *che non siano certificabili né con disabilità, né con DSA, ma* ***che hanno difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale****. Con il termine BES si intendono:*

1. alunni con ***disabilità***
2. alunni con ***DSA***
3. alunni con ***svantaggio socio-economico, linguistico, culturale****.*

Per la C.M. n° 8/13 applicativa della suddetta Direttiva vedi, su www.aipd.it/cms/schedenormative, la Scheda normativa n° 424.

Avremo una reale ed efficace Integrazione ed Inclusione scolastica solo quando la Scuola, rispettate tutte le "effettive necessità" di nostro figlio, si impegnerà a far coinvolgere l'intero Consiglio di classe nella presa in carico dell'alunno con disabilità.

Si tratta sempre di "effettiva necessità", per l'alunno con disabilità (anche molto grave), l'arricchente e stimolante rapporto umano con i suoi compagni di classe e con tutti i suoi Insegnanti.

Allo stesso modo, la presenza "viva" di un alunno con disabilità (anche molto grave) in un gruppo classe, rappresenta una delle migliori opportunità educative, alla quale qualsiasi Insegnante possa aspirare nei confronti dei suoi alunni, in civiltà, sensibilità, cura e attenzione.

Il medesimo impegno è richiesto ad un Società Civile e alle sue Istituzioni.

L'ASILO NIDO

L'Asilo Nido, anche se pubblico, è una struttura prescolastica, perciò può essere previsto da parte degli Enti locali, ma non dovuto, un adeguamento della sua organizzazione e del suo funzionamento alle esigenze dei bambini con disabilità, oltre all'utilizzo di Operatori e Assistenti specializzati. (**L. 104/92, art. 13, c. 2**)
Alcuni comuni del nostro territorio hanno già predisposto i suddetti adeguamenti.

L'Asilo Nido pubblico è una struttura gestita dal Comune.
I Comuni del nostro territorio, già da alcuni anni, hanno affidato la gestione di alcuni Asili Nido a Cooperative.
Inoltre sul nostro territorio sono presenti anche Asili Nido privati "riconosciuti e accreditati".
In ognuno di questi casi, le iscrizioni dei bambini con disabilità devono essere accettate.

Per i bambini certificati con disabilità grave vi è il diritto di priorità. (L. n° 104/92, art. 3, c. 3)

Per la scelta del Nido, chiediamo un incontro con la Responsabile del Servizio Asili Nido del Comune, oppure della Cooperativa che lo ha in gestione, così da esporre personalmente la situazione di nostro figlio e valutare le varie competenze professionali, i presupposti per un'adeguata accoglienza e l'attenzione che viene data all'inclusione ed all'integrazione.

Per la prima iscrizione all'Asilo Nido, a tutela dei diritti di nostro figlio, è necessario avere la seguente documentazione:

- **Accertamento dell'Handicap** con relativo comma, a seconda della gravità della disabilità, rilasciata dalla Commissione medica dell'I.N.P.S.;

eventualmente, ma non obbligatoriamente,

- **Diagnosi Funzionale** (DF), rilasciata dall'équipe della Struttura pubblica (A.S.L.) o dall'équipe della Struttura privata (convenzionata e/o accreditata), che segue nostro figlio.
  La DF è redatta in collaborazione con la Scuola e la Famiglia. Se vogliamo presentarla come ulteriore documentazione, dovremo richiederla in tempi utili per l'iscrizione di nostro figlio all'Asilo Nido.

Copia della suddetta documentazione la presenteremo al momento dell'iscrizione, insieme alla richiesta scritta per il personale specializzato, che seguirà nostro figlio, in base ai dati forniti dalla Diagnosi Funzionale (DF). (**allegato n° 1**)
È importante che in fase di iscrizione siano segnalate e richieste, meglio tramite scritto (**allegato n° 2**), tutte le eventuali necessità di cui ha bisogno nostro figlio, onde permettere alla Responsabile del Servizio la richiesta agli Enti competenti.
In particolare:

- somministrazione di terapia farmacologica, come da prescrizione medica;
- esigenze alimentari, come da prescrizione medica.

A seguito dell'iscrizione presso l'Asilo Nido che abbiamo scelto, possiamo contattare la Responsabile del Servizio per iniziare un rapporto di conoscenza reciproca, coinvolgendo anche le Operatrici del Nido e l'eventuale personale specializzato, che seguiranno il nostro bambino.

Alla fine del primo anno di frequenza, sarebbe consigliabile chiedere la riconferma del personale specializzato e delle altre necessità di nostro figlio.
È consigliabile scegliere un Asilo Nido che si trova nella zona della nostra abitazione: questo permetterà a nostro figlio una maggior socializzazione con i propri piccoli compagni.
Nel corso dell'anno, se è possibile, chiediamo un calendario di almeno tre incontri (dopo un mese dall'inizio della frequenza, a metà anno, alla fine dell'anno di frequenza), per confrontarci con le Operatrici ed il Personale specializzato che seguono il nostro bambino. Sarà un utile scambio di informazioni che servirà ad affrontare in maniera adeguata la crescita di nostro figlio.
Alla fine di ogni anno possiamo chiedere una semplice relazione scritta alle persone che hanno seguito più direttamente nostro figlio.
Questo sarà molto utile alle Insegnanti e all'eventuale Insegnante di sostegno, che lo seguiranno dopo l'Asilo Nido.

Con cordialità, ma con franchezza e sincerità, è importante renderci soggetti attivi nei confronti delle persone che seguono nostro figlio, intrattenendo con loro uno scambio comunicativo che permetta di essere informati e di informare sui progressi e/o i cambiamenti che notiamo, in modo da coordinare al meglio gli interventi educativi del processo di crescita impostato per nostro figlio.

Nel passaggio da Asilo Nido a Scuola dell'Infanzia sarebbe auspicabile la comunicazione alla nuova Scuola di tutte le informazioni relative al percorso ed alle strategie educative da parte delle persone, se possibile, che hanno seguito nostro figlio oltre a copia della documentazione in nostro possesso.

Gli allegati che seguono dovrebbero essere fatti in due copie. La nostra copia dovrebbe essere protocollata dall'ufficio addetto o firmata per ricevuta da chi la riceve.
Come già detto, è importante conservare anche questo tipo di documentazione.

ALLEGATO N° 1: richiesta scritta per il personale specializzato.

Luogo e data

Al Comune di xxxxx Assessorato alla Pubblica Istruzione Servizio Asilo Nido	Coop. xxxxx Servizio Asilo Nido (nel caso che l'Asilo Nido sia gestito da una Cooperativa)

In qualità di genitori di xxxxx, iscritto all'Asilo Nido xxxxx, chiediamo che nostro figlio sia affiancato da personale specializzato ai sensi L. n° 104/92, art. 13, c. 2, tenendo conto, per l'individuazione della figura richiesta e dei tempi di accompagnamento, delle indicazioni fornite dalla Diagnosi Funzionale allegata.
Ringraziando per la gentile collaborazione, cordiali saluti,

FIRMA _____

Allegati n° 2:

- Accertamento dell'Handicap
- Diagnosi Funzionale

<u>ALLEGATO N° 2</u>: richiesta scritta per il personale specializzato e altri servizi necessari.

Luogo e data

Al Comune di xxxxx Assessorato alla Pubblica Istruzione Servizio Asilo Nido	Coop. xxxxx Servizio Asilo Nido (nel caso che l'Asilo Nido sia gestito da una Cooperativa)

In qualità di genitori di xxxxx, iscritto all' Asilo Nido xxxxx, chiediamo che nostro figlio sia affiancato da personale specializzato ai sensi dell'art. 13, c. 2, della L. n° 104/92, tenendo conto, per l'individuazione della figura richiesta e dei tempi di accompagnamento, delle indicazioni fornite dalla Diagnosi Funzionale allegata.
Facciamo altresì presente che nostro figlio necessita di:

- somministrazione di terapia farmacologica, da assumere nell'orario di frequenza del Nido, a cui chiediamo la possibilità di provvedere, in base all'art. 4 dell'Atto di Raccomand. del M. I. U. R. con N. di prot. n° 2312/05, come da prescrizione medica allegata;
- dieta alimentare individualizzata, come da prescrizione medica allegata;

Ringraziando per la gentile collaborazione, cordiali saluti,

FIRMA _____

Allegati n° 3:

- Accertamento dell'Handicap
- Diagnosi Funzionale
- Prescrizione medica della terapia farmacologica e della dieta alimentare

LA SCUOLA DELL'INFANZIA

La Scuola dell'Infanzia pubblica può essere Statale o Comunale. In entrambe abbiamo la stessa tutela dei diritti per l'integrazione e l'inclusione scolastica di nostro figlio.

La Scuola dell'Infanzia Statale fa parte dell'Istituto Comprensivo, dove abbiamo anche la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado. Ne è Legale rappresentante il Dirigente Scolastico.
La Scuola dell'Infanzia Comunale è garantita e gestita dal Comune (Assessorato alla Pubblica Istruzione).
In ogni caso, le iscrizioni dei bambini che documentino la loro disabilità devono essere accettate.

Per i bambini certificati con disabilità grave vi è il diritto di priorità (L. 104/92, art. 3, comma 3).

Per la scelta della Scuola dell'Infanzia sarà utile prendere in considerazione alcuni aspetti:

- scegliere una Scuola che si trovi nella zona della nostra abitazione, permettendo a nostro figlio una maggiore socializzazione con i suoi compagni;
- chiedere un incontro con il Dirigente scolastico e/o con il Referente del Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto (GLHI), (Scuola dell'Infanzia Statale), oppure con il Responsabile del Servizio (Scuola dell'Infanzia Comunale) per:
- fornire una prima conoscenza della situazione di nostro figlio
- assicurarsi del funzionamento del Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto (GLHI), chiedendo i nominativi dei Rappresentanti dei genitori che ne fanno parte

- prendere visione, richiedendolo esplicitamente ogni anno, del Piano dell'Offerta Formativa (POF) valutando:
  1. la qualità dell'offerta educativa;
  2. le competenze professionali;
  3. i presupposti per un'adeguata accoglienza;
  4. l'attenzione data all'integrazione e la presenza di iniziative che la facilitino;
  5. l'esistenza di collaborazioni tra la Scuola e altre risorse culturali, sociali e del tempo libero del territorio.

I bambini con disabilità che frequentano la Scuola dell'Infanzia hanno diritto all'assegnazione di un Insegnante di sostegno e, se necessita, di un Assistente scolastico.

Per la prima iscrizione alla Scuola dell'Infanzia, a tutela dei diritti di nostro figlio, è necessario avere la seguente documentazione:

- **Accertamento dell'Handicap** con relativo comma, a seconda della gravità della disabilità, rilasciata dalla Commissione medica dell'I.N.P.S.;
- **Diagnosi Funzionale (DF)**, rilasciata dall'équipe della Struttura pubblica (A.S.L.) o dall'équipe della Struttura privata (convenzionata e/o accreditata).
  La DF è redatta in collaborazione con la Scuola e la Famiglia. Deve essere aggiornata ad ogni nuovo livello scolastico, quindi dovremo provvedere a richiedere la nuova DF in tempi utili per l'iscrizione di nostro figlio alla nuova Scuola;
- **le relazioni**, se presenti, fatte dal personale specializzato durante la frequenza all'Asilo Nido.

Essendo il primo anno di Scuola dell'Infanzia, al momento dell'iscrizione, non sarà ancora presente un Piano Educativo Individualizzato (PEI) per nostro figlio.
Per questo, insieme all'iscrizione dobbiamo chiedere al Dirigente scolastico, o al Responsabile del Servizio, meglio se per scritto, di rispettare le indicazioni fornite dalla DF per la valutazione delle figure professionali (Insegnante di sostegno e Assistente scolastico), e dei tempi di accompagnamento, che affiancheranno nostro figlio, oltre all'attenzione del numero dei bambini presenti nel gruppo classe, che per legge non può superare 20, massimo 22, alunni, allegandovi tutta la documentazione in nostro possesso. (**allegato n° 1**)
È importante che in fase di iscrizione siano segnalate e richieste, sempre per scritto (**allegato n° 2**), tutte le eventuali necessità di cui ha bisogno nostro figlio, onde permettere al Dirigente scolastico, o al Responsabile del Servizio, la richiesta agli Enti competenti (Ufficio Scolastico Territoriale, A.S.L., Comune, ecc.).
In particolare:

- sussidi didattici e tecnologici, come da DF;
- assistenza di base e per l'igiene personale (Collaboratori scolastici ATA, ex-bidelli), come da DF;
- somministrazione di terapia farmacologica, come da prescrizione medica;
- esigenze alimentari, come da prescrizione medica;
- necessità di trasporto dall'abitazione alla Scuola.

Indicativamente entro i mesi di aprile/maggio, la componente Docente e degli Operatori sociosanitari del Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto (GLHI), sulla base della documentazione acquisita, predispone un progetto (il futuro Piano Educativo Individualizzato dell'alunno con disabilità), per ottenere, da parte degli Enti competenti, tutto ciò che è necessario per la realizzazione della corretta integrazione scolastica di nostro figlio.

Nel progetto, il GLHI dovrà precisare: la motivazione della richiesta rispetto al contesto scolastico, gli obiettivi educativi/didattici che si intendono raggiungere, le metodologie che si intendono adottare e gli strumenti di verifica.
Alla formulazione di tale progetto hanno diritto di partecipare anche i genitori. (L. n° 104/92, art. 12, c.5)
Se non partecipiamo al Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto (GLHI), a giugno chiediamo un nuovo incontro al Dirigente scolastico, o al Responsabile del Servizio, per informarci sulle valutazioni fatte per nostro figlio e verificare che siano state prese in considerazione tutte le sue necessità.
È comunque possibile richiedere copia del verbale del GLHI (**allegato n° 3**).

Quindi, **per il primo anno di frequenza** alla Scuola dell'Infanzia, la quantificazione oraria nel rapporto Insegnante di sostegno/alunno e Assistente scolastico/alunno, sarà richiesta dalla Scuola in base alle **effettive esigenze** dell'alunno, indicate dalla Diagnosi Funzionale (DF) e dalla documentazione che le abbiamo fornito **(L. n° 122/10, art. 9, c. 15 e art. 10, c. 5)**.
L'Ufficio Scolastico Regionale (USR), e talora anche gli Enti locali per quanto concerne l'Assistente scolastico, assegna alla Scuola un monte ore complessivo di Insegnanti di sostegno ed è poi il Dirigente scolastico, sentito il parere del GLHI, che suddivide il monte ore assegnato alla Scuola tra gli alunni che ne hanno diritto (L. n° 111/11, art. 19, c. 11)**.**

Per gli anni successivi, questa attribuzione si baserà sulle **effettive esigenze** dell'alunno (**L. n° 296/06, art. 1, c. 605, lett. b**), indicate dalla Diagnosi Funzionale e dalla verifica finale del Piano Educativo Personalizzato (PEI), redatto e sottoscritto nel Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO), all'inizio di ogni anno scolastico.

In tutti i casi comunque l'assegnazione definitiva, delle ore di sostegno e degli Assistenti scolastici, verrà decisa possibilmente entro agosto rispettivamente dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR) e dal Comune di residenza dell'alunno.

All'inizio di ogni anno di frequenza possiamo richiedere alla Scuola che ci fornisca risposta scritta delle ore assegnate a nostro figlio, per l'Insegnante di sostegno e per l'Assistente scolastico (**allegato n° 4**).
Nel caso che la Scuola non abbia potuto assegnare all'alunno con disabilità, tutte le ore che "effettivamente necessitano", sulla base della DF e del PEI, sia per l'Insegnante di sostegno, sia per l'Assistente scolastico, **possiamo inviare una diffida per la richiesta di ore in deroga per il riconoscimento dei diritti di nostro figlio, chiedendo una risposta entro 10 giorni (allegati n° 5 e 6).**
Se la Scuola non provvede a questa nuova richiesta, abbiamo la possibilità entro il mese di novembre di procedere in giudizio nei confronti:

- del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) e dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR), o nei confronti del Comune (se la Scuola dell'Infanzia è comunale), per ottenere il riconoscimento delle indicazioni presenti sulla DF e sul PEI, per quanto riguarda le ore assegnate all'Insegnante di sostegno;
- del Comune, sia per la Scuola dell'Infanzia statale che per quella comunale, per ottenere il riconoscimento delle indicazioni presenti sulla DF e sul PEI, per quanto riguarda le ore assegnate all'Assistente scolastico.

Andare oltre il mese di novembre potrebbe far slittare la nomina dell'Insegnante di sostegno e dell'Assistente scolastico in un periodo inoltrato dell'anno di frequenza.

La stessa procedura di cui sopra, vale anche se non sono state accolte dalla Scuola le richieste relative alle altre possibili necessità dell'alunno con disabilità.
Cambia soltanto, in relazione alla mancata necessità, il destinatario e l'oggetto della diffida e dell'eventuale ricorso.

Ricordiamo che:

- **la Scuola dell'Infanzia statale** fornisce, ad ogni bambino che ne necessita, le ore per l'Insegnante di sostegno, richiedendole all'Ufficio Scolastico Territoriale (UST);
- **la Scuola dell'Infanzia comunale** fornisce, ad ogni bambino che ne necessita, le ore per l'Insegnante di sostegno, ricevendo un contributo dall'Amministrazione scolastica;
- **la Scuola dell'Infanzia privata "paritaria",** fornisce, ad ogni bambino che ne necessita, le ore per l'Insegnante di sostegno, ricevendo un contributo onnicomprensivo annuale per ogni alunno con disabilità, che dovrà richiedere agli Enti competenti.
- **Il Comune deve fornire, ad ogni bambino che ne necessita, le ore per l'Assistente scolastico, sia per la Scuola dell'Infanzia statale e comunale, sia per la Scuola dell'Infanzia privata "paritaria"** (**L. n° 104/92, art. 13, c. 3**).

Entro il mese di ottobre dobbiamo essere convocati al Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO) che redigerà e confermerà il Piano Educativo Individualizzato (PEI), **con le firme di tutti i presenti**.
Subito dopo il Team Docente redigerà il Piano di Studio Personalizzato (PSP o **Progettazione Educativa Didattica**).

Nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) è importante, oltre agli obiettivi educativi che, Famiglia, Scuola e Operatori hanno individuato nel "progetto di vita" per l'alunno con disabilità,

anche l'indicazione di tutte le figure (Insegnante di sostegno, Assistente scolastico, ecc.) e dei tempi di accompagnamento che, tramite il Piano di Studio Personalizzato (PSP), ne permettono la sua attuazione.

Sul nostro territorio è previsto un GLHO all'inizio dell'anno di frequenza, per redigere e confermare il PEI, ed un GLHO alla fine dell'anno di frequenza, come verifica finale sugli obiettivi del PEI e conseguente aggiornamento per il successivo anno scolastico.
Se nel corso dell'anno si sono verificati per nostro figlio, mutamenti considerevoli rispetto agli obiettivi del PEI, possiamo richiedere al Dirigente scolastico o al Referente del Comune, la convocazione del GLHO per una verifica intermedia di aggiornamento del PEI e di conseguenza del PSP (**allegato n° 7**).
Alla fine di ogni anno di frequenza, dopo la verifica finale del PEI, possiamo chiedere al Dirigente scolastico e al Referente del GLHI, meglio per scritto, che per l'anno seguente vengano riconfermate, sia l'Insegnante di sostegno e l'Assistente scolastico (continuità didattico/educativa e orario, in base alle indicazioni fornite dalla verifica finale del PEI), sia tutte le altre necessità di nostro figlio, per cui annualmente la Scuola deve rinnovare richiesta agli Enti competenti (**allegato n° 8**).

La Scuola dell'Infanzia svolge una funzione preminentemente educativa ed in minima parte assistenziale. Questo tipo di Scuola, che non è ancora Scuola dell'obbligo, si distingue dalla Scuola Primaria per spazi fisici, personale e programmi. Dunque non è una Scuola organizzata per anticipare delle nozioni, bensì un luogo dove si colgono i bisogni e le esigenze del bambino, dove si curano la comunicazione, la conversazione, l'osservazione, la ricerca, la riflessione e l'esperienza, per offrire a tutti i bambini delle opportunità educative in un ambiente ricco di stimoli con educatori rispettosi dei tempi del loro sviluppo psicofisico.

I programmi della Scuola dell'Infanzia, che si chiamano "orientamenti", chiedono agli Insegnanti di sviluppare al massimo le tante potenzialità di ogni bambino e suggeriscono d'intervenire sul processo educativo in modo discreto considerata la particolare delicatezza di questa fase della crescita.

Tutta la documentazione scolastica (PEI, PSP, ecc.), è da conservare insieme a tutta la documentazione di nostro figlio.

La Legge n° 53/03 ha sancito l'inizio dell'obbligo scolastico al compimento del 6° anno di età senza prevedere eccezioni.

Con cordialità, ma con franchezza e sincerità, è importante renderci soggetti attivi nei confronti delle persone che seguono nostro figlio (nella scuola, nelle terapie, nello sport, ecc.), intrattenendo con loro uno scambio comunicativo che permetta di essere informati e di informare sui progressi e/o i cambiamenti che notiamo, in modo da coordinare al meglio gli interventi educativi del processo di crescita impostato per nostro figlio.

Per il Progetto di Passaggio dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria è necessaria la comunicazione alla nuova Scuola di tutte le informazioni relative al percorso ed alle strategie educative da parte delle persone che hanno seguito nostro figlio, oltre a copia della documentazione in nostro possesso (che dovrebbe comunque essere trasmessa dalla Scuola dell'Infanzia).
È importante richiedere il Progetto di Passaggio e, qualora sia necessaria, la continuità educativa (Assistente scolastico) per il nuovo livello scolastico (Scuola Primaria), alla nuova Scuola.

Gli allegati che seguono devono essere fatti in due copie. La nostra copia deve essere protocollata dall'ufficio addetto o firmata per ricevuta da chi la riceve.
Come già detto, è importante conservare anche questo tipo di documentazione.

ALLEGATO N° 1: richiesta scritta per l'Insegnante di sostegno e l'Assistente scolastico.

Luogo e data

(S. dell'I. Comunale)

Al Comune di xxxxx
Assessorato Pubblica Istruzione
Servizio Scuola dell'Infanzia

e p. c.
Al Comune di xxxxx
Assessorato Politiche Sociali
xxxxx

Ufficio Scolastico Territoriale
Uff. Integrazione Scolastica
Gruppo H Provinciale
Xxxxx

(S. dell'I. Statale)

Al Dirigente scolastico
Al Referente del GLHI
dell'I. C. S. xxxxx
xxxxx

e p. c.
Al Comune di xxxxx
Assessorato Politiche Sociali
xxxxx

Ufficio Scolastico Territoriale
Uff. Integrazione Scolastica
Gruppo H Provinciale
Xxxxx

In qualità di genitori di xxxxx, iscritto alla Scuola dell'Infanzia xxxxx, certificato con L. n° 104/92 xxxxx, chiediamo che nostro figlio sia affiancato da un Insegnante di sostegno per perseguire le sue "effettive esigenze" di cui all'art. 1, c. 605, lett. b), della L. n° 296/06; ciò ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n° 122/10, art. 9, c. 15 e art.10, c. 5.

Ciò vale anche per la richiesta dell'Assistente scolastico, di cui all'art. 13, c. 3, della L. n° 104/92, da rivolgere al Comune ai sensi dell'art. 139, del D.L. n° 112/98.
Vi invitiamo a tener presente che, in base al D.P.R. n° 81/09, artt. 4 e 5, c. 2, le prime classi frequentate da bambini con disabilità (quindi le successive che da esse derivano), non possono avere più di 20, massimo 22, bambini e, secondo le Linee Guida Ministeriali del 4 agosto 2009, non più di due bambini con disabilità.

Comprendiamo che, essendo un'iscrizione alla prima classe, non sia possibile avere già ora l'individuazione del Team Docente per la conseguente elaborazione del Piano Educativo Individualizzato.
Chiediamo pertanto, che il progetto venga predisposto dal Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto di cui all'art. 15, c. 2, della L. n° 104/92, eventualmente integrato dalle "funzioni-obiettivo" del P.O.F., sulla base della Diagnosi Funzionale e di tutta la documentazione depositata presso di voi all'atto dell'iscrizione.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi opportuno chiarimento, ringraziando per la gentile collaborazione, cordiali saluti,

FIRMA _____

Allegati n° 3:

- Accertamento dell'Handicap
- Diagnosi Funzionale
- Relazioni degli anni frequenza all'Asilo Nido

<u>ALLEGATO N° 2</u>: richiesta scritta per l'Insegnante di sostegno, l'Assistente scolastico ed altri servizi necessari.

Luogo e data

(S. dell'I. Comunale)
Al Comune di xxxxx
Assessorato Pubblica Istruzione
Servizio Scuola dell'Infanzia

e p. c.
Al Comune di xxxxx
Assessorato Politiche Sociali
xxxxx

Ufficio Scolastico Territoriale
Uff. Integrazione Scolastica
Gruppo H Provinciale
Xxxxx

(S. dell'I. Statale)
Al Dirigente scolastico
Al Referente del GLHI
dell'I. C. S. xxxxx
xxxxx

e p. c.
Al Comune di xxxxx
Assessorato Politiche Sociali
xxxxx

Ufficio Scolastico Territoriale
Uff. Integrazione Scolastica
Gruppo H Provinciale
Xxxxx

In qualità di genitori di xxxxx, iscritto alla Scuola dell'Infanzia xxxxx, certificato con L. n° 104/92 xxxxx,chiediamo che nostro figlio sia affiancato da un Insegnante di sostegno per perseguire le sue "effettive esigenze" di cui all'art. 1, c. 605, lett. b), della L. n° 296/06; ciò ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n° 122/10, art. 9, c. 15 e art.10, c. 5.

Ciò vale anche per la richiesta dell'Assistente scolastico, di cui all'art. 13, c. 3, della L. n° 104/92, da rivolgere al Comune ai sensi dell'art. 139, del D. L. n° 112/98.

Vi invitiamo a tener presente che, in base al D. P. R. n° 81/09, art. 4 e 5, c. 2, le prime classi frequentate da bambini con disabilità (quindi le successive che da esse derivano), non possono avere più di 20, massimo 22, bambini e, secondo le Linee Guida Ministeriali del 4 agosto 2009, non più di due bambini con disabilità.

Facciamo altresì presente che nostro figlio necessita di:

- sussidi didattici e tecnologici, come risulta da Diagnosi Funzionale allegata;
- somministrazione di terapia farmacologica, da assumere nell'orario di frequenza della Scuola, a cui chiediamo di provvedere in base all'art. 4 dell'Atto di Raccomand. del M. I. U. R. con N. di prot. n° 2312/05, come da prescrizione medica allegata;
- dieta alimentare individualizzata, come da prescrizione medica allegata;
- trasporto del bimbo dall'abitazione alla Scuola e viceversa;
- assistenza di base e per l'igiene personale ai sensi della N.M. prot. n° 3390/01 e del C. C. N. L. del 2007, artt. 47 e 48, Tab. A, come risulta da Diagnosi Funzionale allegata.

Comprendiamo che, essendo un'iscrizione alla prima classe, non sia possibile avere già ora l'individuazione del Team Docente per la conseguente elaborazione del Piano Educativo Individualizzato.
Chiediamo pertanto, che il progetto venga predisposto dal Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto di cui all'art. 15, c. 2, della L. n° 104/92, eventualmente integrato dalle "funzioni-obiettivo" del P.O.F., sulla base della Diagnosi Funzionale e di tutta la documentazione depositata presso di voi all'atto dell'iscrizione.
Siamo a vostra disposizione per qualsiasi opportuno chiarimento, ringraziando per la gentile collaborazione, cordiali saluti,

FIRMA _____

Allegati n° 5:

- Accertamento dell'Handicap
- Diagnosi Funzionale
- Relazioni degli anni frequenza all'Asilo Nido
- Prescrizione della terapia farmacologica
- Prescrizione della dieta alimentare individualizzata

ALLEGATO N° 3: richiesta scritta per il verbale del GLHI.

Luogo e data

(S. dell'I. Comunale)
Al Comune di xxxxx
Assessorato Pubblica Istruzione
Servizio Scuola dell'Infanzia

(S. dell'I. Statale)
Al Dirigente scolastico
dell'I. C. S. xxxxx
xxxxx

In qualità di genitori di xxxxx, iscritto alla Scuola dell'Infanzia xxxxx, certificato con L. n° 104/92 xxxxx, vi invitiamo a fornirci copia del verbale e allegato Piano Annuale per l'Inclusività, del Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto, ai sensi della L. n° 241/90. Ringraziando per la gentile collaborazione, cordiali saluti,

FIRMA _____

ALLEGATO N° 4: richiesta scritta delle ore assegnate per l'Insegnante di sostegno e l'Assistente scolastico.

Luogo e data

(S. dell'I. Comunale)
Al Comune di xxxxx
Assessorato Pubblica Istruzione
Servizio Scuola dell'Infanzia

(S. dell'I. Statale)
Al Dirigente scolastico
dell'I. C. S. xxxxx
xxxxx

In qualità di genitori di xxxxx, iscritto alla Scuola dell'Infanzia xxxxx, vi chiediamo comunicazione scritta del numero di ore per l'Insegnante di sostegno e per l'Assistente scolastica, assegnate a nostro figlio.
Data l'importanza della comunicazione, restiamo in attesa di una vostra risposta in merito nei tempi consentiti dalla Legge.
Ringraziando per la gentile collaborazione, cordiali saluti,
FIRMA _____

<u>ALLEGATO N° 5</u>: diffida per la richiesta di ore in deroga per l'Insegnante di sostegno.

Da inviare con raccomandata al Dirigente della scuola (o al Referente del Comune), senza busta, ma piegando e spillando il foglio in tre e scrivendo sul retro, da un lato il mittente e dall'altro il destinatario, mentre per gli altri destinatari va inviata per fax e, se si vuole, anche per e-mail.

(S. dell'I. Comunale)

Al Comune di xxxxx
Assessorato Pubblica Istruzione
Servizio Scuola dell'Infanzia

e p. c.

Al Direttore Scolastico Regionale
xxxxx

MIUR – D. G. per lo Studente
Viale Trastevere, 76/A
00153 – ROMA
Fax 06 58493983

MIUR – D. G. per il Personale Scolastico
Viale Trastevere, 76/A
00153 – ROMA
Fax 06 58492743

(S. dell'I. Statale)

Al Dirigente scolastico
Al Referente del GLHI
dell'I. C. S. xxxxx
xxxxx

e p. c.

Al Direttore Scolastico Regionale
xxxxx

MIUR – D. G. per lo Studente
Viale Trastevere, 76/A
00153 – ROMA
Fax 06 58493983

MIUR – D. G. per il Personale Scolastico
Viale Trastevere, 76/A
00153 – ROMA
Fax 06 58492743

Oggetto: diffida per mancata assegnazione deroga Sostegno.

I sottoscritti xxxxx, residenti in xxxxx, telefono xxxxx, fax xxxxx, e-mail xxxxx, genitori di xxxxx, certificato con L. n° 104/92 xxxxx, frequentante il primo anno della Scuola dell'Infanzia xxxxx, invitano i Dirigenti in indirizzo a voler provvedere all'autorizzazione ed

assegnazione delle ore di sostegno in deroga con rapporto xxxxx sulla base delle sue “effettive esigenze” di cui all’art. 1, c. 605, lettera b), della L. n° 296/06, ai sensi della Sentenza n° 80/10 della Corte Costituzionale e degli artt. 9, c. 15 e 10, c. 5, del D.L. n° 78/10, norme ribadite dalla C.M. n° 37/10 e dalla C.M. n° 59/10, come risulta da Diagnosi Funzionale e documentazione allegati.
Fanno richiesta, al Referente del Gruppo di Lavoro Handicap d’Istituto in indirizzo, del Piano Annuale per l’Inclusività.
Diffidano i Dirigenti in indirizzo a provvedere entro 10 giorni dalla presente, avvertendo che, in mancanza di esito positivo, si vedranno costretti a rivolgersi al TAR, con spese tutte a carico dell’Amministrazione, e alla Procura della Repubblica per denunciare il mancato rispetto della Sentenza della Corte Costituzionale citata.
In attesa di un immediato riscontro, si porgono distinti saluti.

Luogo e data _____ Firma _____

Allegati n° 2:

- Diagnosi Funzionale
- Documentazione relativa alla frequenza nell’Asilo Nido e/o altro

<u>ALLEGATO N° 6</u>: diffida per la richiesta di ore in deroga per l'Assistente scolastico.

Da inviare con raccomandata al Dirigente della scuola (o al Referente del Comune), senza busta, ma piegando e spillando il foglio in tre e scrivendo sul retro da un lato in mittente e dall'altro il destinatario, mentre per l'altro destinatario va inviata per fax e, se si vuole, anche per e-mail.

(S. dell'I. Comunale)	**(S. dell'I. Statale)**
Al Comune di xxxxx Assessorato Pubblica Istruzione Servizio Scuola dell'Infanzia	Al Dirigente scolastico Al Referente del GLHI dell'I. C. S. xxxxx xxxxx
e p. c.	e p. c.
Al Comune di xxxxx Assessorato Politiche Sociali	Al Comune di xxxxx Assessorato Politiche Sociali

Oggetto: diffida per mancata assegnazione deroga Assistenza scolastica.

I sottoscritti xxxxx, residenti in xxxxx, telefono xxxxx, fax xxxxx, e-mail xxxxx, genitori di xxxxx, certificato con L. n° 104/92 xxxxx, frequentante il primo anno della Scuola dell'Infanzia xxxxx, invitano i Dirigenti in indirizzo a voler provvedere all'autorizzazione ed assegnazione delle ore di Assistenza scolastica in deroga sulla base delle sue"effettive esigenze"ai sensi degli artt. 42 e 45, del D.P.R. n° 616/77, richiamato espressamente dall'art. 13, c. 3, della L. n° 104/92, secondo i quali l'Ente locale deve fornire l'Assistenza scolastica, come risulta da Diagnosi Funzionale e Documentazione allegati.

Fanno richiesta, al Referente del Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto in indirizzo, del Piano Annuale per l'Inclusività.

Diffidano i Dirigenti in indirizzo a provvedere entro 10 giorni dalla presente, avvertendo che, in mancanza di esito positivo, si vedranno costretti a rivolgersi al TAR, con spese tutte a carico dell'Amministrazione, ed alla Procura della Repubblica per denunciare il mancato rispetto della Normativa citata.
In attesa di un immediato riscontro, si porgono distinti saluti.

Luogo e data _____ Firma _____

Allegati n° 2:

- Diagnosi Funzionale
- Documentazione relativa alla frequenza nell'Asilo Nido e/o altro

ALLEGATO N° 7: richiesta scritta per una verifica intermedia del Piano Educativo Individualizzato.

Luogo e data

(S. dell'I. Comunale)

Al Comune di xxxxx
Assessorato Pubblica Istruzione
Servizio Scuola dell'Infanzia

(S. dell'I. Statale)

Al Dirigente scolastico
dell'I. C. S. xxxxx
xxxxx

In qualità di genitori di xxxxx, iscritto alla Scuola dell'Infanzia xxxxx, certificato con L. n° 104/92 xxxxx, vi invitiamo a convocare il Gruppo di Lavoro Handicap Operativo per una verifica intermedia del Piano Educativo Individualizzato ed un suo eventuale aggiornamento, per il verificarsi di cambiamenti inaspettati nella situazione di nostro figlio.
Ringraziando per la gentile collaborazione, cordiali saluti,

FIRMA _____

<u>ALLEGATO N° 8</u>: richiesta scritta per la continuità didattico/educativa dell'Insegnante di sostegno e dell'Assistente scolastico e conferma dei tempi di presenza; rinnovo dei servizi necessari.

Luogo e data

(S. dell'I. Comunale)
Al Comune di xxxxx
Assessorato Pubblica Istruzione
Servizio Scuola dell'Infanzia

e p. c.

Al Comune di xxxxx
Assessorato Politiche Sociali

All'Ufficio Scolastico Territoriale
Uff. Integrazione Scolastica
Gruppo H Provinciale
xxxxx

(S. dell'I. Statale)
Al Dirigente scolastico
Al Referente del GLHI
dell'I. C. S. xxxxx
xxxxx

e p. c.

Al Comune di xxxxx
Assessorato Politiche Sociali

All'Ufficio Scolastico Territoriale
Uff. Integrazione Scolastica
Gruppo H Provinciale
xxxxx

In qualità di genitori di xxxxx, iscritto alla Scuola dell'Infanzia xxxxx, certificato con L. n° 104/92 xxxxx, chiediamo che, nel prossimo anno scolastico, siano rispettate le indicazioni fornite dalla verifica finale del Piano Educativo Individualizzato, formulato sulle "effettive esigenze" di nostro figlio, per quanto riguarda le ore richieste sia per il sostegno, sia per l'assistenza scolastica, rispettando altresì la continuità didattica (Insegnante di sostegno) ed educativa (Assistente scolastico).
Vi invitiamo a tener presente che il numero dei bambini nella classe di nostro figlio non può superare i 20, massimo 22, bambini e che non possono essere presenti più di due bambini con disabilità.
Vi rinnoviamo la richiesta dei servizi di cui nostro figlio necessita:

- sussidi didattici e tecnologici, come risulta dalla Diagnosi Funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato allegati;
- somministrazione di terapia farmacologica, da assumere nell'orario di frequenza della Scuola, a cui chiediamo di provvedere in base all'art. 4 dell'Atto di Raccomand. del M. I. U. R. con N. di prot. n° 2312/05, come da prescrizione medica allegata;
- trasporto del bimbo dall'abitazione alla Scuola e viceversa;
- dieta alimentare individualizzata, come da prescrizione medica allegata;
- assistenza di base e per l'igiene personale ai sensi della N.M. prot. n° 3390/01 e del C.C.N.L. del 2007, artt. 47 e 48, Tab. A, come risulta dalla Diagnosi Funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato allegati.

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi opportuno chiarimento, ringraziando per la gentile collaborazione, cordiali saluti,

FIRMA _____

Allegati n° 4:

- Diagnosi Funzionale
- Piano Educativo Individualizzato
- Prescrizione della terapia farmacologica
- Prescrizione della dieta alimentare individualizzata

GLOSSARIO

A

Accordo di Programma (per l'integrazione scolastica);
è un documento stipulato tra Enti locali, A.S.L. e Amministrazioni Scolastiche. È il compito di maggior rilievo istituzionale dei Comuni e delle Province. (**L. n° 104/92, art. 13, c. 1, lett. A**)
L'accordo non è più un formale atto d'intesa, ma è un impegno concreto di ciascuna Istituzione, che sulla base delle rispettive competenze concordate, deve provvedere ai servizi necessari e utili ad una buona qualità dell'integrazione scolastica.
Per le verifiche di attuazione degli Accordi è previsto un "Collegio di vigilanza", che deve assicurare, in tempi reali, la realizzazione dei servizi sottoscritti.
Gli Accordi di Programma hanno avuto un forte rilancio nell'**art. 4 dell'Intesa Stato-Regioni del 20/03/2008** e nelle **Linee Guida Ministeriali sull'Inclusione scolastica del 04/08/2009** che prevedono anche Accordi Regionali.
I Comuni possono chiedere alle famiglie un contributo alle spese per i servizi resi (Asilo Nido, Centro diurno, trasporto, ecc.), secondo fasce di reddito. (**D.L.vo n° 109/98, art. 2, c. 1**)

Assistente scolastico;
è una figura professionale che, se la situazione dell'alunno lo richiede ed in qualsiasi grado scolastico (compresa la Scuola dell'Infanzia), affianca l'Insegnante di sostegno per affrontare in maniera specifica problemi d'autonomia, comunicazione e socializzazione, oltre ad essere un sostegno alla didattica, su indicazione dei docenti. (**L. n° 104/92,art. 13, comma 3**)
L'Assistente scolastico è assegnato personalmente all'alunno con disabilità, per le ore di cui necessita.
È obbligo dei Comuni (per la Scuola dell'Infanzia e per il Primo Ciclo di Istruzione) e delle Provincie (per il Secondo Ciclo di Istruzione), di provvedere a tali figure, che abbiano qualificazione e professionalità in campo educativo. **(D.L.vo n° 112/98, art. 139)**

Per gli alunni minorati per la vista e per l'udito, provvede invece la Provincia per le Scuole di ogni ordine e grado ai sensi della L. n° 67/93, salvo che specifiche Leggi regionali dispongano diversamente.

Come per l'Insegnante di sostegno le ore attribuite all'Assistente scolastico, anche quelle in deroga, per il singolo alunno, vengono richieste dal *Gruppo di Lavoro Handicap Operativo* (GLHO) e indicate nel *Piano Educativo Individualizzato* (PEI), formulato anche sulla base delle indicazioni contenute nella *Diagnosi Funzionale* (DF).

Entro giugno dell'anno scolastico precedente (**L. n° 122/10, art. 10, c. 5 e C.M. n° 8/13 – Piano delle attività inclusive**), il Dirigente scolastico inoltra al Comune o alla Provincia, la richiesta delle ore necessarie, che devono essere assegnate alla Scuola.

Il Dirigente scolastico, sentito il parere del *Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto* (GLHI), ripartisce le ore assegnate alla Scuola per l'Assistenza scolastica, fra gli alunni con disabilità.

È importante che sia sempre rispettata, in questa attribuzione di ore, il *Piano Educativo Individualizzato* (PEI). Infatti la famiglia ha la possibilità di richiedere, laddove sia rimasta insufficiente, l'attribuzione di ore in deroga, sia per l'Insegnante di sostegno, sia per l'eventuale Assistente scolastico.

Nel caso che la Scuola non provveda ad accettare tale richiesta è possibile fare ricorso al TAR.

Negli ultimi anni tutti i ricorsi al TAR, basati su una documentazione completa ed effettiva delle necessità dell'alunno con disabilità, sono stati accettati.

La stessa cosa è avvenuta per la richiesta della continuità educativa, garantendo, se necessario per l'alunno con disabilità, la presenza dello stesso Assistente scolastico per tutto l'arco della frequenza scolastica.

Atti amministrativi (Legge sulla trasparenza);

in tutte quelle circostanze in cui sono affermate o gestite, da parte della Scuola, situazioni senza chiarezza e senza assunzione personale di responsabilità, possiamo ricorrere alla Legge sulla trasparenza degli Atti Amministrativi. (**L. n° 241/90**)

La Scuola non può rifiutarsi di dare alle famiglie, che ne facciano richiesta motivata, copia dei documenti riguardanti l'alunno con disabilità.
La famiglia deve solo pagare le spese di fotocopiatura.
Qualora la Scuola si rifiuti, la famiglia può inviare diffida scritta al Dirigente scolastico e, se non riceve quanto richiesto entro 30 giorni, può ricorrere al TAR che deve pronunciarsi nei 30 giorni successivi. (**L. n° 241/90, artt. 22 e 25**)

B

Barriere architettoniche;
per eliminare dalle Scuole le barriere architettoniche e percettive, la competenza, anche finanziaria, è:

- dei Comuni, per le Scuole dell'Infanzia e del Primo Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado);
- delle Province, per le Scuole Secondarie di II grado.

Qualora non fossero rispettate le norme sugli standard architettonici contenute nel **D.P.R. n° 503/96**, le famiglie possono segnalare alle opportune sedi giudiziarie i mancati interventi. (**L. n° 241/90, artt. 22 e 25**)

C

Collaboratori scolastici A.T.A. (ex-bidelli);
è un dipendente della Scuola che provvede all'assistenza materiale di base degli alunni. Per quanto riguarda l'assistenza all'alunno con disabilità, sono suoi compiti:

- l'accompagnamento degli alunni con disabilità, da fuori a dentro la scuola o da una classe all'altra;
- garantire l'assistenza igienica per l'igiene personale, prestando attenzione che il Collaboratore sia dello stesso sesso dell'alunno. In questi casi il Collaboratore ha diritto di frequentare un corso di formazione. (**C.C.N.L. Comparto Scuola per il quadriennio 2006-2009 del 07/10/07, art. 47, tab. A, che conferma il C.C.N.L.**

Comparto Scuola del 24/07/03, art. 47, tab. A; N.M. prot. 3390 del 30/11/01)

Nelle Scuole di qualsiasi ordine e grado dove siano presenti alunni con disabilità, dovrebbero essere presenti in numero adeguato, i Collaboratori scolastici A.T.A. formati per l'assistenza igienica.
Per quanto riguarda l'assistenza nel momento della mensa, diverse Scuole in linea con i principi di Integrazione e Inclusione, stanno adottando le seguenti prassi:

- la competenza è delegata al Collaboratore scolastico A.T.A. quando, verificata l'impossibilità dell'alunno a mangiare autonomamente, l'assistenza è necessaria per imboccare l'alunno;
- la competenza è delegata all'Assistente scolastico, dipendente dagli Enti locali, quando l'assistenza ha una valenza educativa (fare apprendere l'uso delle posate, educare la deglutizione, ecc.).

Consiglio di circolo o di istituto;
è l'organo di governo dell'Istituzione scolastica ed è presieduto da un genitore. È formato da :

- Dirigente scolastico;
- rappresentanti dei Genitori;
- rappresentanti degli Insegnanti;
- rappresentanti del personale ATA (ex-bidelli);
- rappresentanti degli Studenti (per la Scuola secondaria di II grado).

In particolare per l'integrazione scolastica, ha il compito di deliberare su gli impegni di spesa (ausili, corsi di aggiornamento, ecc.) inerenti al *Piano dell'Offerta Formativa* (POF).

Consiglio di classe;
è composto dagli Insegnanti curricolari e di sostegno che sono corresponsabili della formazione e dell'integrazione dello studente.
Il Consiglio di classe viene nominato dal Dirigente scolastico nel momento in cui, riunito il Collegio dei docenti, pone all'ordine del giorno la richiesta di

parere al fine di individuare la sezione più idonea per l'accoglienza ed il bisogno formativo dell'alunno con disabilità (**D.P.R. n° 416/74, art. 4, lett. b**).

Effettuata la nomina il Consiglio di classe, convocato dal Dirigente scolastico, formula proposte (**D.P.R. n° 416/74, art. 3**), per l'impostazione del *Piano Educativo Individualizzato* (PEI) e del conseguente *Piano di Studio Personalizzato* (PSP), oltre a proposte per l'attuazione di un eventuale corso di formazione/aggiornamento sulle tematiche dell'integrazione (**N.M. prot. n° 4088 del 02/10/02; C.M. n° 78/03; N.M. prot. n° 4792/05**).

Tutti i docenti del Consiglio di classe hanno il compito di farsi carico del *Piano Educativo Individualizzato* (PEI) e del conseguente *Piano di Studio Personalizzato* (PSP). (N.M. dell'8 agosto 2002).

È importante formulare subito una valutazione per la formazione delle classi e, dove sia necessario, la richiesta di ore di sostegno in deroga, oltre alla considerazione di eventuali altre necessità dell'alunno con disabilità. **Tale progettualità non può essere delegata al solo Insegnante di sostegno.**

D

Diagnosi Funzionale (DF);

è un documento di primaria importanza che, insieme al conseguente Piano Educativo Individualizzato e al Piano di Studio Personalizzato, permette la piena realizzazione dell'inclusione ed integrazione dell'alunno con disabilità nel suo percorso scolastico e sociale.

Può essere redatta:

- dall'équipe della Struttura pubblica (A.S.L.), composta dal neuropsichiatra infantile, dal terapista della riabilitazione e dagli operatori sociali;
- dall'équipe della Struttura privata (convenzionata e/o accreditata), composta anch'essa dalle suddette figure;

(**Atto d'Indirizzo D.P.R. del 24/02/94, art. 3**).

La DF è redatta in collaborazione con la Scuola e la Famiglia. (Intesa Stato-Regioni del 20/03/08, art. 2, c. 2)

La DF deve essere aggiornata "in presenza di condizioni nuove e sopravvenute" e riconsiderata "in relazione all'evoluzione della persona", comunque, ad ogni nuovo livello scolastico, quindi dovremo provvedere a richiedere la nuova DF in tempi utili per l'iscrizione dell'alunno alla nuova Scuola. (**D.P.C.M. n° 185/06, art. 3, c. 1; L. n° 333/01, art. 4, cc. 1 e 2; Intesa Stato-Regioni del 20/03/08, art. 2 c. 2**)
In mancanza della DF la Scuola non è in grado di realizzare la progettazione individualizzata per l'alunno disabile.
L'indicazione delle aree di potenzialità dal punto di vista funzionale costituiscono il necessario presupposto per la stesura del *Piano Educativo Individualizzato* (PEI) e del conseguente *Piano di Studio Personalizzato* (PSP).
Attraverso questa documentazione la scuola deve richiedere ed attuare tutte le iniziative volte a ottenere le risorse necessarie per un corretto inserimento dell'alunno disabile (richiesta dell'Insegnante di sostegno, dell'Assistente scolastico, risorse economiche per materiali, richieste di eventuale trasporto, ecc.).

Dirigente scolastico;
è il legale rappresentante dell'Istituto scolastico. Suoi compiti sono:

- coordinare la stesura del *Piano dell'Offerta Formativa* (POF) con gli operatori scolastici ed è responsabile della sua attuazione;
- presiedere tutte le attività logistiche, didattiche e amministrative.

In particolare per l'integrazione scolastica:

- nomina e presiede direttamente, o per delega, il *Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto* (GLHI) e il *Gruppo di Lavoro Handicap Operativo* (GLHO);
- inoltra all'*Ufficio Scolastico Territoriale* (UST) e agli Enti Locali le richieste per le risorse necessarie all'integrazione.

F

Figure strumentali;
sono Insegnanti di riferimento per aree di intervento (*Piano dell'Offerta Formativa* - POF), considerate strategiche per la vita della Scuola.
Essendo Insegnanti funzionali al POF sono risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali della Scuola e svolgono attività di coordinamento, gestione e sviluppo.
La loro attività dovrebbe comportare una ricaduta positiva sull'intero istituto, di credibilità, affidabilità e quindi tutela/incremento dell'organico.

G

Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto (GLHI);
è un Gruppo di Lavoro (all'interno del GLI di cui alla C.M. n° 8/13 sui BES, vedi la nota informativa a pag. 11), nominato dal Dirigente scolastico, presso ogni Scuola di ordine e grado, con compiti di organizzazione e di indirizzo. (**L. n° 104/92, art. 15, c. 2**)
È importante che il Dirigente scolastico convochi con una precisa periodicità il GLHI.
Ne fanno parte, oltre al Dirigente scolastico:

- i rappresentanti degli Insegnanti di sostegno e curriculari;
- i rappresentanti degli Enti locali (compresi gli Assistenti scolastici);
- i rappresentanti dei Collaboratori scolastici ATA (ex – bidelli);
- i rappresentanti della Struttura pubblica (A.S.L.) e/o della Struttura privata (convenzionata e/o accreditata);
- i rappresentanti dei genitori di tutti gli alunni;
- i rappresentanti delle Associazioni e/o di familiari dei ragazzi con disabilità;
- i rappresentanti degli studenti (per la Scuola secondaria di II grado).

Il GLHI ha la funzione di:

- nelle prime classi, in collaborazione con gli Insegnanti delle Scuole precedenti, predisporre un progetto iniziale (aggiornato e confermato

con l'inizio della frequenza scolastica, nel *Piano Educativo Individualizzato* PEI), per effettuare le dovute richieste agli Enti preposti (UST, A.S.L., Comune, ecc.). **Alla formulazione di tale progetto hanno diritto di partecipare anche i genitori;**

- creare rapporti con il territorio per una mappa ed una programmazione delle risorse e di "**collaborare alle iniziative educative d'integrazione predisposte dal piano educativo**" (**L. n° 104/92, art. 15, c. 2**);
- avanzare delle proposte al Collegio docenti, il quale ne dovrà tener conto nell'elaborazione del *Piano dell'Offerta Formativa* (POF).

Copia del verbale del GLHI, può essere richiesta dalla famiglia ai sensi della **L. n° 241/90**, motivandone la richiesta.

Gruppo di Lavoro Inter-istituzionale Provinciale (GLIP);
ha compiti di consulenza e di proposta al Dirigente scolastico regionale, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli Enti locali e le A.S.L. per l'attuazione e la verifica degli **Accordi di Programma**. È costituito dai rappresentanti delle diverse Istituzioni firmatarie degli Accordi e da tre rappresentanti delle Associazioni dei familiari delle persone con disabilità.

Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO);
ha il compito di predisporre il *Piano Educativo Individualizzato* (PEI) e di verificarne l'attuazione e l'efficacia nell'intervento scolastico (**L. n° 104/92, art. 12, cc. 5 e 6; Atto d'Indirizzo D.P.R. del 24/02/94, artt. 4 e 5; D.P.C.M. n° 185/06**).
È importante che il Dirigente scolastico convochi con una precisa periodicità il GLHO.
Viene predisposto il GLHO almeno due volte l'anno: all'inizio dell'anno scolastico per redigere e confermare il *Piano Educativo Individualizzato* (PEI); verso la fine dell'anno scolastico per verificare i risultati degli obiettivi del *Piano Educativo Individualizzato* (PEI).
Se ci accorgiamo dell'insorgere di problemi e/o difficoltà, oppure un progredire inaspettato delle potenzialità di nostro figlio, possiamo chiedere al Dirigente scolastico, la convocazione del GLHO per una verifica intermedia di aggiornamento del *Piano Educativo*

Individualizzato **(PEI) e di conseguenza del** ***Piano di Studio Personalizzato*** **(PSP).**
Il GLHO è composto da:

- il Dirigente scolastico, o suo delegato;
- l'intero Consiglio di Classe;
- l'équipe della Struttura pubblica (A.S.L.) e/o della Struttura privata (convenzionata e/o accreditata), che seguono il percorso riabilitativo;
- l'eventuale Assistente sociale dell'Ente pubblico (Comune) o della Struttura privata (convenzionata e/o accreditata);
- l'eventuale Assistente scolastico;
- l'eventuale Collaboratore scolastico ATA (ex – bidelli), incaricato dell'Assistenza igienica;
- i genitori dell'alunno e/o un esperto di loro fiducia (previo accordo con il Dirigente scolastico che deve convocare ufficialmente l'esperto).

Il ruolo determinante della famiglia nella Scuola è ulteriormente ribadito dalla **L. n° 53/03, art. 1, c. 1** che prevede, tra i suoi principi di base, anche quello del **rispetto (…) delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori**. Pertanto la famiglia può scegliere come proprio assistente o delegato nel GLHO **personale appositamente qualificato, docente e non docente** (**L. n° 104/92, art. 8, c. 1, lett. d**).
Per le Scuole secondarie di II grado si può far presente che la **C. M. n° 262/88** prevede la collaborazione della Scuola con le Associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari.
Possono essere altresì convocati al GLHO, anche istruttori o altri operatori di contesti extrascolastici, al fine di creare unità e organicità tra i diversi interventi di facilitazione per la realizzazione del Progetto di Vita.

I

Insegnanti curriculari;
sono Insegnanti dell'intera classe.
Per una reale ed efficace integrazione degli alunni con disabilità sono necessari il coinvolgimento attivo e la presa in carico da parte dei

docenti curricolari che sono insegnanti di tutti gli alunni della classe. (C.M. n° 78/03 e N.M. prot. n° 4088/02).
Tutti gli interventi didattici inerenti al *Piano Educativo Individualizzato* (PEI) **debbono coinvolgere l'intero corpo docente, e ciò superando la logica, purtroppo diffusa e ricorrente della delega dell'integrazione al solo Insegnante di sostegno. (N.M. prot. n° 2407/02)**.
Gli Insegnanti curriculari insieme all'Insegnante di sostegno (Consiglio di Classe), fanno parte del GLHO e quindi partecipano attivamente alla stesura del *Piano Educativo Individualizzato* (PEI) e del conseguente *Piano di Studio Personalizzato* (PSP).

Insegnante di sostegno;
è una figura prevista nella Scuola di ogni ordine e grado in base alla **L. n° 104/92, art. 13, cc. 3, 5 e 6 e art. 14, cc. 6 e 7**.
L'Insegnante di sostegno è assegnato alla classe in contitolarità con gli Insegnanti curriculari per sostenere l'inclusione dell'alunno con disabilità in quella classe.
Le ore di sostegno, anche quelle in deroga, per il singolo alunno, vengono richieste dal *Gruppo di Lavoro Handicap Operativo* (GLHO) e indicate sul *Piano Educativo Individualizzato* (PEI), formulato anche sulla base delle indicazioni contenute nella *Diagnosi Funzionale* (DF).
In base a tale richiesta il Dirigente scolastico inoltra domanda all'*Ufficio Scolastico Regionale* (USR), per il tramite dell'*Ufficio Scolastico Territoriale* (UST – ex Provinciale), che assegna alle Scuole le ore per il sostegno, in base alle risorse date dal *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca* (MIUR).
Il Dirigente scolastico, sentito il parere del *Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto* (GLHI), assegna gli Insegnanti di sostegno, con il relativo orario, alle classi in cui sono inseriti gli alunni con disabilità.
È importante che sia sempre rispettata in questa attribuzione di ore, il *Piano Educativo Individualizzato* (PEI). Infatti la famiglia ha il dovere di richiedere, laddove sia rimasta insufficiente, l'attribuzione di ore in deroga, sia per l'Insegnante di sostegno, sia per l'eventuale Assistente scolastico.
Nel caso che la Scuola non provveda ad accettare tale richiesta è possibile fare ricorso al TAR.

Negli ultimi anni tutti i ricorsi al TAR, basati su una documentazione completa ed effettiva delle necessità dell'alunno con disabilità, sono stati accettati.
La stessa cosa è avvenuta per la richiesta della continuità didattica, che garantisce per l'Insegnante di sostegno, la sua presenza per tutto l'arco di tempo del grado scolastico, se assunto a tempo indeterminato. Se invece è a tempo determinato, la Scuola può provare a deliberare una sperimentazione di continuità didattica ai sensi della L. n° 104/92, art. 13, c. 1, lett. E, chiedendo che venga autorizzata dall'*Ufficio Scolastico Regionale* (USR).
L'Insegnante di sostegno è tenuto ad avere un registro con i nomi di tutti gli alunni della sua classe ed a partecipare alle loro valutazioni, periodiche e finali, insieme agli Insegnanti curriculari (**Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, parte III, parag. 2.4 e 2.5**).
Per la funzione di valutazione che hanno gli Insegnanti di sostegno, il Regolamento apposito (**D.P.R. n° 122/09: art. 2, c. 6 per il Primo Ciclo; art. 4, c. 1 per il Secondo Ciclo; art. 6, c. 3 per l'ammissione agli esami conclusivi degli studi**), fornisce due importanti chiarimenti:

1. Qualora un alunno sia seguito da più docenti per il sostegno questi debbono accordarsi per esprimere un unico voto.
2. Oggetto della valutazione per il sostegno debbono essere tutti gli obiettivi dell'integrazione scolastica e cioè: **"la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e nelle relazioni"**. (**L. n° 104/92, art. 12, c. 3**)

Nel caso di supplenze dell'Insegnante di sostegno il Dirigente scolastico deve nominare docenti specializzati, anche ricorrendo alle graduatorie di Scuole vicine, nel caso siano esaurite quelle del proprio Istituto. (**N. M. prot. n° 19030/08**)
I Dirigenti scolastici, comprese le Scuole secondarie di secondo grado, possono nominare un supplente dell'Insegnante di sostegno, anche per periodi di assenza inferiori ai 10 giorni. (**Sent. della Corte dei Conti n° 59/04 e N. M. prot. n° 14991/09**)
È da precisare che il numero di ore di sostegno, pur fondamentale, non è l'unica risorsa da considerare, né la più importante per un'integrazione di

qualità. Ben più importanti sono la professionalità dell'Insegnante di sostegno e la capacità di trovare le strategie per integrare, con la necessaria coerenza pedagogica e didattica, il progetto della Classe con il *Piano Educativo Individualizzato* (PEI) ed il conseguente *Piano di Studio Personalizzato* (PSP) dell'alunno con disabilità.
Una reale integrazione ed inclusione dell'alunno con disabilità, dipende anche dal pieno coinvolgimento degli Insegnanti curriculari.
L'Insegnante di sostegno deve saper instaurare un efficace e produttivo rapporto didattico con l'alunno. Quando questo non avviene, o se la relazione alunno-insegnante non è positiva, il Consiglio di Stato ha stabilito che la famiglia può chiedere al Dirigente scolastico la sostituzione con un altro Insegnante più idoneo. (**Sentenza del C. di S. n° 245/01**)
Non è legittimo che l'Insegnante di sostegno venga utilizzato per sostituire colleghi curriculari se l'alunno con disabilità è presente a scuola, anche se si tratta di sostituire un docente della medesima classe dove è inserito l'alunno con disabilità. (**L. n° 289/02, art. 35, c. 7 e Linee Guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, parte III, parag. 1.3**)

Istruzione a domicilio;
gli alunni con o senza disabilità che sono impossibilitati a frequentare la Scuola per un periodo superiore ai 30 giorni (per ragioni di carenze immunitarie o per necessità di salute, certificate dall'Autorità sanitaria), hanno diritto a concordare con la Scuola un programma, con l'invio a domicilio di Insegnanti per qualche ora settimanale.
Qualora questi svolgano le ore di docenza in aggiunta all'orario di servizio hanno diritto al pagamento dello straordinario.
La convenzione può anche prevedere l'attivazione di un computer con telecamere per seguire le lezioni in classe, purché vi sia il consenso degli Insegnanti e dei genitori degli alunni.
I compiti scritti possono essere inviati on-line agli Insegnanti e da questi restituiti corretti. (**C. M. n° 84/02; C. M. n° 56/03 e D. D. G. del 13/10/04**)

M

Materiali ed ausili;
per far fronte alle eventuali necessità di alunni con disabilità, le Scuole devono essere dotate di attrezzature e ausili, anche tecnologici.
Si va quindi dai materiali non strutturati fino agli strumenti elettronici. (**L. n° 104/92, art. 13, c. 1, lett. b**)
Sarà compito del *Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto* (GLHI), individuare i materiali occorrenti.
I fondi utilizzabili sono quelli assegnati dagli Enti locali sulla base delle Leggi regionali per il Diritto allo Studio e quelli stanziati per questo scopo dalla **Legge n° 104/92** e assegnati dal Ministero del Tesoro direttamente agli *Uffici Scolastici Regionali* (USR).

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR);
fornisce le direttive e le risorse a livello nazionale. Per quanto riguarda l'integrazione scolastica, se ne occupa l'*Ufficio VII- Disabilità* della *Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione*.

P

Piano Educativo Individualizzato (PEI);
è un documento che, insieme alla *Diagnosi Funzionale* (DF) e al *Piano di Studio Personalizzato* (PSP), accompagnerà l'alunno con disabilità durante tutto il suo percorso scolastico (compresa la Scuola dell'Infanzia).
Nel PEI vengono descritti gli interventi e i percorsi integrati alla programmazione di classe in coerenza con gli orientamenti e le attività extrascolastiche di carattere riabilitativo e socio-educativo.
Il *Piano Educativo Individualizzato* (PEI) è un documento:

- redatto, confermato e firmato da **tutti i componenti** del *Gruppo di Lavoro Handicap Operativo* (GLHO), indicativamente entro maggio dell'anno scolastico precedente (**L. n° 122/10, art.10, c. 5 e C. M. n° 8/13 sui BES**), riveduto all'inizio del nuovo anno scolastico prima dell'inizio delle lezioni (**N. M. prot. n° 4798/05**), reso definitivo, ove necessario, entro 2 mesi circa dall'inizio dell'anno scolastico (**D.P.R.**

del 24/02/94), e con successiva verifica finale entro il mese di maggio;
- predisposto per tutti gli alunni con disabilità ;
- prevede un progetto globale di vita dell'alunno per un determinato periodo (anno scolastico), al termine del quale sono effettuate verifiche e apportate eventuali modifiche.

Il PEI indica la proposta relativa alle risorse necessarie per la sua piena realizzazione:

- ore per le attività di sostegno (Insegnante di sostegno);
- ore per l'Assistenza scolastica (Assistente scolastico);
- ausili e sussidi didattici;
- Assistenza igienica (Collaboratore scolastico ATA);
- altre possibili necessità dell'alunno.

Sulla base degli elementi forniti dalla *Diagnosi Funzionale* (DF), nel PEI vengono definiti "**gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica. Tali interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra loro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un Piano Educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili**". (**D.P.R. del 24/02/94, art. 5, c. 4**)

Nelle Scuole del Primo Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado), il PEI è personalizzato in relazione alle potenzialità dell'alunno.

Nelle Scuole del Secondo Ciclo (Scuola Secondaria di II grado), il PEI può essere semplificato o differenziato.

Il conseguente *Piano di Studio Personalizzato* (PSP), deve seguire le suddette linee indicative.

Per le prime classi di ogni ordine e grado, non essendo ancora presente un Piano Educativo Individualizzato (PEI), per l'alunno nella nuova Scuola, è consigliabile presentare al Dirigente scolastico, al momento dell'iscrizione, una richiesta scritta dove invitiamo la Scuola a rispettare le indicazioni fornite dalla DF per la valutazione delle "effettive necessità" dell'alunno con disabilità.

Indicativamente entro il mese di maggio, il Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto (GLHI), con la presenza di almeno un Docente della Scuola di provenienza e con la famiglia che fornisce anche la documentazione, predispone un progetto (il futuro PEI dell'alunno), per ottenere, da parte degli Enti competenti, tutto ciò che è necessario per la realizzazione della corretta integrazione scolastica dell'alunno con disabilità.
Entro il successivo mese di settembre tale progetto sarà redatto e confermato come Piano Educativo Individualizzato (PEI) dal Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO).
Se nel corso dell'anno si sono verificati mutamenti considerevoli rispetto agli obiettivi del PEI, possiamo richiedere al Dirigente scolastico, la convocazione del *Gruppo di Lavoro Handicap Operativo* (GLHO), per una verifica intermedia di aggiornamento del PEI e di conseguenza del *Piano di Studio Personalizzato* (PSP).

Piano di Studio Personalizzato (PSP);
è un documento che, insieme alla *Diagnosi Funzionale* (DF) e al *Piano Educativo Individualizzato* (PEI), di cui ne è la diretta conseguenza, accompagnerà l'alunno con disabilità durante tutto il suo percorso scolastico (compresa la Scuola dell'Infanzia).
Il PSP è il progetto didattico che il Consiglio di classe predispone annualmente contestualmente alla formulazione del *Piano Educativo Individualizzato* (PEI).
Il PSP deve essere obbligatoriamente predisposto dall'intero Consiglio di classe e deve contenere per ogni disciplina o area disciplinare:

- gli obiettivi didattici che si intendono realizzare;
- le strategie didattiche da seguire;
- i criteri per la valutazione dei risultati raggiunti, rispetto agli obiettivi ipotizzati.

Il PSP è **essenziale per la richiesta delle ore di sostegno aggiuntive secondo le "effettive esigenze" rilevate di ciascun alunno e per la riduzione del numero di alunni per classe**. (**L. n° 296/06, art. 1, c. 605, lett. B e L. n° 244/07, art. 2, c. 413 e 414 nella parte fatta salva dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 80/10**)
Il PSP viene verificato ed eventualmente rettificato, immediatamente dopo le verifiche del PEI.

È previsto che possano essere utilizzati particolari criteri didattici, attività integrative e di sostegno, anche in sostituzione parziale dei contenuti di alcune discipline. (**L. n° 104/92, art. 16, c. 1**)

Il PSP è formulato, in base al Ciclo di Istruzione frequentato dall'alunno, con diverse modalità.

- **Per le Scuole del Primo Ciclo** (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado), il *Piano Educativo Individualizzato* (PEI), e quindi il conseguente PSP, è personalizzato in relazione alle potenzialità dell'alunno e ai livelli di apprendimento iniziali. (**L. n° 104/92, art. 16, c. 1 e 2**)

  Pertanto il PSP può contenere degli obiettivi didattici personalizzati, anche diversi da quelli dei compagni e la valutazione potrà essere effettuata anche con "prove differenziate in linea con gli interventi educativo - didattici attuati" e idonee a valutare il raggiungimento di tali obiettivi personalizzati. (**O.M. n° 90/01, art. 11, c. 11**)

  Nell'esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo (ex esame di terza media), avremo tre possibili risultati:

  1. se gli obiettivi fissati nel PEI e nel PSP, rispetto ai livelli iniziali di apprendimento, sono stati raggiunti viene rilasciato il Titolo legale di Studio; (**L. n° 104/92, art. 16, c. 2**)
  2. nel caso contrario viene rilasciato un Attestato con la Certificazione dei Crediti formativi maturati, comunque idonei per l'iscrizione al Secondo Ciclo, purché l'alunno non abbia compiuto il 18° anno di età; (**O.M. n° 90/01, art. 11, c. 12 e L. n° 104/92, art. 14, c. 1, let. c**)
  3. solo nel caso in cui gli obiettivi personalizzati si discostano fortemente dagli obiettivi didattici (per es. autonomia personale, controllo sfinterico, ecc.), verrà rilasciato l'Attestato con la Certificazione dei Crediti formativi raggiunti.

     N.B.: l'Attestato può essere rilasciato solo dalla Commissione d'esame; quindi è necessaria in ogni caso l'ammissione dell'alunno agli esami.

- **Per le Scuole del Secondo Ciclo** (Scuola Secondaria di II grado), il *Piano Educativo Individualizzato* (PEI), e quindi il conseguente PSP, può essere **semplificato** o **differenziato** in relazione agli obiettivi specifici

di apprendimento prefissati (Programmi Ministeriali). (**L. n° 104/92, art. 16, c. 1 e 3 e O.M. n° 90/01, art. 15**)

Pertanto il *Gruppo di Lavoro Handicap Operativo* (GLHO), su proposta degli Insegnanti, ma con vincolante parere dei genitori (**O.M. n° 90/01, art. 15, c. 5**), sceglierà il PSP a seconda delle capacità e potenzialità dell'alunno:

a. **percorso "semplificato" o "per obiettivi minimi"**: cioè con la riduzione o sostituzione di taluni contenuti programmatici di alcune discipline, che dà diritto se superato positivamente, al titolo legale di studio.
   L'"obiettivo minimo" da raggiungere in tutte le discipline equivale alle conoscenze che vengono prefissate e valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti anche per gli altri compagni (un voto pari al 6).
b. **percorso "differenziato"**: cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni.
   Questo tipo di percorso prevede prove di valutazione differenziate , che valuteranno gli obiettivi del proprio PSP.
   Il raggiungimento degli obiettivi del **PSP differenziato** dà diritto al rilascio del solo Attestato con la Certificazione dei Crediti formativi maturati. (**O.M. n° 90/01, art. 15 e C.M. n° 125/01**)
   L'**O.M. 90/01, art. 15, c. 4**, prevede anche che "qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera" il passaggio al percorso precedente "senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti."

Piano dell'Offerta Formativa (POF);
è lo strumento con il quale la Scuola espone quelle scelte culturali, educative, metodologiche, con le quali intende realizzare il proprio progetto formativo. (**D.P.R. n° 275/99, art. 3**)
Nel POF è previsto un preciso obbligo d'informazione da parte delle Scuole nei confronti delle famiglie e degli studenti.

Il POF diventa così lo strumento contrattuale del patto formativo tra Scuola, Alunni e le loro Famiglie.
La Scuola deve farlo conoscere al momento delle iscrizioni, ma è suo interesse diffonderlo già prima.
Consigliamo alle famiglie di richiedere esplicitamente ogni anno copia del POF.
In relazione all'integrazione, nel POF dovrebbero essere specificati i criteri e le risorse per l'esercizio del diritto allo studio degli alunni con disabilità, con particolare riguardo a:

- flessibilità organizzativa e didattica
- innovazione didattica
- iniziative di recupero e sostegno
- insegnamenti integrativi e facoltativi
- interventi formativi anche aggiuntivi
- accoglienza e continuità educativa fra i diversi gradi di scuola (compreso il rapporto tra Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia)
- orientamento scolastico e professionale

Privacy;
il Dirigente scolastico è "responsabile del trattamento" dei "dati sensibili" degli alunni con disabilità, che comunicherà esclusivamente agli Enti preposti per attivare gli interventi necessari all'integrazione e all'inclusione scolastica.
Sono altresì tenuti all'obbligo del segreto d'ufficio, tutte le persone che operano all'interno della Scuola per attuare gli interventi suddetti.
Gli insegnanti e l'ufficio di segreteria delle Scuole devono rispettivamente custodire registri, pagelle e verbali relativi ai dati degli alunni con disabilità, evitando l'accessibilità degli stessi a persone diverse dai genitori o da persone da loro espressamente delegate.
In relazione agli esami, i risultati devono essere pubblicati nell'Albo della Scuola, ma non è consentito inserire in tale Albo i dati indicanti la situazione di disabilità.
L'obbligo di annotare in calce ai tabelloni il riferimento al *Piano di Studio Personalizzato* (PSP) differenziato, è stato soppresso con la **N. M. prot. n° 12701/02**. (**O.M. n° 90/01, art. 15, c. 6 e art. 16, c. 3**)

Progettazione Educativa Didattica; vedi Piano di Studio Personalizzato (PSP).

Progetto di Passaggio;
per il passaggio da un ordine di Scuola all'altro è necessario che il Dirigente scolastico della Scuola di provenienza programmi in tempo utile, un progetto di raccordo con il Dirigente della nuova Scuola che coinvolga anche il territorio e la famiglia (**Intesa Stato-Regioni del 20/03/08, art. 3**).
Nel passaggio da una Scuola all'altra, sono importanti tutte le informazioni fornite dalla famiglia, dagli insegnanti, dai medici e dagli operatori che conoscono l'alunno per garantire un reale percorso di integrazione scolastica.
Come indicato nella **C.M. n° 1/88** nei primi mesi dell'anno scolastico è possibile che l'Insegnante di sostegno segua in un primo momento (massimo tre mesi), il passaggio nella nuova Scuola; l'iniziativa dovrà essere programmata d'intesa tra i Dirigenti scolastici e i Collegi docenti interessati.
Le notizie fornite al momento dell'iscrizione sia dalla famiglia che dalla Scuola di provenienza sono indispensabili alla Scuola successiva, per garantire la realizzazione del progetto di integrazione scolastica ed inoltrare, a cura del Dirigente scolastico, le richieste agli Enti preposti.
In ogni Scuola il Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto (GLHI) esamina le iscrizioni pervenute e valuta le necessità degli alunni (necessità alimentari, di trasporto, di Assistenza scolastica, di assistenza igienica, di somministrazione di farmaci, ecc.).
Queste richieste devono essere inoltrate al più presto dalla Scuola agli Enti competenti, indicativamente entro il mese di aprile-maggio, per consentire la programmazione del servizio per l'anno scolastico successivo.
Per questa ragione è bene che le famiglie segnalino al momento dell'iscrizione (gennaio), tutte le necessità, meglio se tramite richiesta scritta.
Le Scuole possono inoltre attivare per i ragazzi, percorsi di orientamento tra Scuola secondaria di I grado e Scuola secondaria di II grado o Formazione professionale, anche ricorrendo a fondi messi a disposizione dalla Regione (L. n° 53/03).

Prove differenziate e attestato;
nella **Scuola Secondaria di II grado** in caso di prove differenziate, quindi con contenuti personalizzati e non equipollenti alle prove ufficiali, **l'Attestato rilasciato certifica i crediti formativi**, in funzione della necessità di agevolare la frequenza ai sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo. (**O.M. n° 30/08, art. 17, c. 4**)
L'attestato, che deve essere ben preciso nei contenuti (**C.M. n° 125/01**), deve essere funzionale al conseguimento di competenze spendibili nel mondo del lavoro.
Nella **Scuola Secondaria di I grado** l'Attestato al posto della Licenza Media, deve essere un caso eccezionale, poiché per quest'ordine di Scuola la **Legge n° 104/92, art. 16, c. 2**, stabilisce che il Piano Educativo Individualizzato (PEI), deve essere impostato sulla base delle effettive capacità dell'alunno e la valutazione deve essere positiva se si riscontrano progressi rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti, dando diritto ad ottenere il diploma.
È da ricordare che l'Attestato conseguito agli esami di Licenza Media è titolo comunque idoneo per l'iscrizione alle Scuole Secondarie di II grado ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico il cui termine può arrivare sino al compimento del 18° anno di età. Pertanto gli alunni che hanno superato i 18 anni al momento del conseguimento dell'Attestato non possono iscriversi alla Scuola Secondaria di II grado con esso.

Prove equipollenti;
le prove equipollenti sono previste dalla **Legge n° 104/92, art. 16, c. 3** e sono definite nei loro contenuti e modalità dal **D.P.R. n° 323/98, art. 6** e ribadite dall'**art. 17, c. 1** di tutte le Ordinanza Ministeriali annuali sugli esami conclusivi degli studi, ultima delle quali l'**O.M. n° 13/13**.
Per prove equipollenti si intende che:

- le prove ufficiali sono svolte con modalità diverse. Per esempio, colloqui anziché elaborati scritti, oppure, questionario a scelta multipla o da completare invece di un elaborato scritto o di un colloquio, ecc.;
- la prova è proposta dalla Commissione d'esame e ha contenuti culturali e/o tecnici, e/o professionali differenti da quelli proposti dal MIUR, ma ad essi equipollenti in modo da consentire alla Commissione "di verificare che il candidato abbia raggiunto una

preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del Diploma.

Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata con le stesse modalità, gli stessi tempi e la stessa assistenza, utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. (**C.M. n° 163/83; D.P.R. n° 323/98, art. 6, c. 1; O.M. n° 13/13, art. 17, c. 1**)

R

Riduzione del numero di alunni per classe;
in relazione al numero di alunni che formano la classe in cui verrà accolto nostro figlio è stabilito che:

1. le classi iniziali dei rispettivi cicli scolastici in cui sono iscritti alunni con disabilità sono costituite "di norma" con non più di 20 alunni (**D.P.R. n° 81/09, art. 5, c. 2**), aumentabili o riducibili di massimo 2 unità in caso di eccesso o scarsità di iscrizioni (**D.P.R. n° 81/09, art. 4, c. 1**), *purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola*.
2. Nelle classi iniziali, il *Gruppo di Lavoro Handicap d'Istituto* (GLHI), predisporrà un progetto per il nuovo alunno con disabilità in cui, rispetto al criterio di riduzione del numero di alunni per classe, terrà conto delle motivazioni citate al punto 1.
3. Nelle classi successive, le famiglie debbono insistere per mantenere il numero degli alunni contenuto, anche nel caso di accorpamento con classi parallele.

S

Somministrazione dei farmaci a Scuola;
A seguito di insistenti richieste delle Associazioni, i Ministeri dell'Istruzione e della Salute hanno concordato un "Atto di Raccomandazione" che è stato trasmesso dal MIUR con **N.M. prot. n° 2312/05**.
In base all'**art. 4** di tale Atto, il Dirigente scolastico, ricevuta la richiesta di somministrazione di farmaci da parte della famiglia (con allegata la prescrizione del medico curante, il quale deve dichiarare che in quel caso non è necessaria la somministrazione da parte di personale medico o paramedico), individua, secondo una sequenza procedurale, la persona incaricata della somministrazione nell'orario scolastico.
Può individuarla nell'ambito del personale docente o non docente purché sia spontaneamente disponibile ed abbia effettuato un corso di formazione presso le A.S.L. per la sicurezza della salute nelle Scuole.
In mancanza di disponibilità del personale scolastico e se i famigliari non si offrono spontaneamente per la somministrazione, il Dirigente scolastico dovrà rivolgersi alle Istituzioni pubbliche locali (ASL, Comune) o ad Enti ed Associazioni non lucrative del privato sociale, sulla base di accordi.
In mancanza di disponibilità di queste ultime, ripropone il problema al Comune.
Il Comune, ove non abbia personale preparato, deve rivolgersi all'A.S.L., che in questi casi è tenuta a garantire l'Assistenza sanitaria a Scuola, come hanno ormai affermato alcune sentenze dei Tribunali. (**Sentenza del T. del Lavoro di Roma n° 2779/02**)
Nell'**art. 2** dell'**Atto di Raccomandazione** interministeriale, viene chiarito che devono essere interventi che non richiedano "il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto" somministratore.
Come espressamente afferma l'**art. 5**, i casi di emergenza restano di competenza dell'A.S.L. .

T

Team Docente; vedi Consiglio di Classe.

Trasporto;
al momento dell'iscrizione, la famiglia deve segnalare alla Scuola la necessità del trasporto, affinché la Scuola proceda immediatamente ad attivare l'Ente locale competente. (**L. n° 118/71, art. 28, c. 1 e S. della C. C. n° 215/87**)
La competenza del trasporto è a carico:

- per la Scuola dell'Infanzia e il Primo Ciclo, del Comune di residenza dell'alunno (Assessorato ai Servizi sociali o Assessorato ai Trasporti urbani ed extraurbani);
- per il Secondo Ciclo, della Provincia.

Quando si tratta di alunni appartenenti a piccoli Comuni rientranti in un Piano di Zona (**L. n° 328/00, art. 19**), o diverso da quello della Scuola, l'Ente locale competente dovrà soddisfare tale necessità, tramite le Intese e gli Accordi di Programma. (**L. n° 142/90, art. 27 e Intesa Conferenza Stato-Regioni del 20/03/08, art. 4**)

U

Ufficio Scolastico Regionale (USR);
sovraintende gli *Uffici Scolastici Territoriali* (UST) della propria Regione e in merito all'integrazione scolastica:

- ha un apposito ufficio per le Disabilità;
- autorizza lo sdoppiamento delle classi;
- autorizza ore aggiuntive di sostegno.

Ufficio Scolastico Territoriale (UST);
coordina gli Istituti della propria Provincia e in merito all'integrazione scolastica:

- ha un apposito Ufficio per le Disabilità;
- analizza le richieste pervenute dalle Scuole e assegna le ore di sostegno.

V

Valutazione ed esami;
nella Scuola il criterio di valutazione è uguale per tutti gli alunni e si basa sul raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione.
Per il Primo Ciclo d'Istruzione, in relazione agli alunni con disabilità, sono predisposte, sulla base del *Piano di Studio Personalizzato* (PSP), prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed utili a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli d'apprendimento iniziali. (**L. n° 104/92, art. 16, c. 2 e D.P.R. n° 122/09, art. 9**)
Occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti di alcune discipline. (**L. n° 104/92, art. 16, c. 1**)
Per le Scuole Secondarie di II grado l'**O.M. n° 90/01, art. 15**, distingue il Piano Educativo Individualizzato (PEI) **semplificato** da quello **differenziato**.
Il primo, deliberato dal Consiglio di Classe, indica gli obiettivi minimi che tutti gli alunni devono raggiungere per ottenere la sufficienza, compreso l'alunno con disabilità.
Il secondo, prevede un percorso strettamente personalizzato secondo le capacità dell'alunno e quindi non corrispondenti ai livelli fissati dai Programmi Ministeriali.
Mentre nel primo caso, se la valutazione è positiva, l'alunno consegue il Diploma di Maturità, nel secondo consegue solo un Attesta con l'indicazione dei Crediti formativi maturati.
Se però la famiglia rifiuta il PEI **differenziato**, la Scuola deve impostare un PEI **semplificato**, ma la famiglia deve essere formalmente avvertita che l'alunno verrà valutato come tutti gli altri, come se non fosse con disabilità.
Invece il Consiglio di Classe può autonomamente decidere di passare da un PEI differenziato ad uno semplificato se ha elementi sufficienti senza la necessità di prove integrative sulle materie non svolte durante gli anni di PEI differenziato.
Norme specifiche per la valutazione degli alunni con disabilità sono state introdotte con il **D.P.R. n° 122/09**, "Regolamento applicativo del **D.L. n° 137/08,** convertito dalla **L. n° 169/08**".
In particolare:

- per la prima volta viene definito l'oggetto di valutazione degli Insegnanti di sostegno costituito dagli obiettivi indicati nell'**art. 12, c. 3 della L. 104/92** che così recita: "**L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione**". (**D.P.R. n° 122/09, art. 2, c. 5 per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado e art. 4, c. 1 per la Scuola Secondaria di II grado**)
- "q**ualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto**".

Nelle recenti Linee guida del MIUR sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, viene sottolineato come la valutazione di questi alunni debba "**essere sempre considerata come valutazione dei processi**" e non solo come valutazione della prestazione finale. (**Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, p. III, parag. 2.4 e 2.5**)

Visite didattiche e gite scolastiche;
nel caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, se ritenuto necessario, occorre designare un accompagnatore qualificato, che non deve essere necessariamente di sostegno, ma può essere un qualunque membro della Comunità scolastica (Insegnanti, Personale ausiliario, ecc.).
Nel Secondo Ciclo può essere anche un compagno maggiorenne che offre la propria disponibilità.
Il Dirigente scolastico deve comunque garantire la realizzazione della gita e la partecipazione di tutti.
Può chiedere collaborazione alla famiglia per individuare l'accompagnatore.
Il costo del viaggio dell'accompagnatore (anche se familiare dell'alunno), non deve gravare sulla famiglia.
Né debbono gravare sulla famiglia eventuali richieste di compenso da parte di un accompagnatore lavoratore.
Tutto questo in virtù del principio di eguaglianza di fatto di cui all'**art. 3, c. 2** della **Costituzione** e della Legge sulla "non discriminazione sociale delle persone con disabilità". (**L. n° 67/06**)

Nel caso la Scuola non disponga di risorse economiche per sostenere questa spesa, può ricorrere ad uno sponsor esterno oppure deve ripartire il costo dell'accompagnatore tra tutti i ragazzi della classe, compreso l'alunno con disabilità.

Nel caso la gita venga negata all'alunno con disabilità, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla **L. n° 104/92**, occorre insistere presso il Dirigente scolastico e, se necessario, presso il competente *Ufficio Scolastico Regionale* (USR) o il referente per l'integrazione dell'*Ufficio Scolastico Provinciale* (USP).

Se non si trova una soluzione che renda possibile la partecipazione dell'alunno con disabilità, l'intera classe non dovrebbe fare la gita.

SITI INTERNET UTILI:

www.coordown.it

Coordinamento nazionale associazioni delle persone con Sindrome di Down

www.aipd.it/cms/schedenormative

Associazione Italiana Persone Down

www.edscuola.it

www.handilex.org

Siti per reperire la normativa sulla disabilità e l'integrazione scolastica

www.integrazionescolastica.it

Federazione associazioni docenti per l'integrazione scolastica

www.sostegno.org

Coordinamento italiano insegnanti di sostegno

www.accaparlante.it

Associazione centro documentazione handicap

www.lavoro.gov.it

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

www.toscana.istruzione.it

Ufficio scolastico regionale

www.pubblica.istruzione.it

Ministero della pubblica istruzione

IL SOLE A.D.P. onlus ha aperto uno sportello informativo sull'inclusione e l'integrazione scolastica, a
Pistoia in Via de' Rossi, presso la sede dell'A.N.M.I.C.
con il seguente orario:
mercoledì dalle 17,00 alle 18,30
sabato dalle 8,30 alle 10,00
Cellulare 342 5464518 (segue l'orario dello sportello)

IL SOLE A.D.P.

Associazione Down Pistoia onlus

Sede Piazza San Francesco, 20 – Pistoia

Segreteria: c/o Centro Monteoliveto
Via Bindi, 14 – Pistoia
Tel. 334 6019341
il-sole.adp@libero.it
www.ilsoleadp.it

codice fiscale 5x1000: 90033890477
donazioni tramite c/c postale: 42711416

IL SOLE A.D.P. aderisce al COORDOWN onlus